

**ANNO 74°
SEZIONE GENERALE**

**74. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**8 agosto 2022
Numero straordinario n. 3**

31

**8. August 2022
Sondernummer Nr. 3**

SOMMARIO

Anno 2022

PARTE 1

Leggi

Provincia Autonoma di Trento

[193448]

LEGGE PROVINCIALE

del 4 agosto 2022, n. 10

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2022 - 2024pag. 2

193448

Leggi - Parte 1 - Anno 2022

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 4 agosto 2022, n. 10

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2022 , n. 10

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024

INDICE

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I - Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

Art. 1 - Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

Sezione II - Disposizioni in materia di imposte, società ed enti locali

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, e dell'articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 19, relative alla proroga di concessione di crediti a ITEA

Art. 4 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Sezione III - Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alla spesa per il personale provinciale e agli oneri per la contrattazione

Art. 8 - Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per il reclutamento di personale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

Art. 11 - Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di assunzioni di personale

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12

- 2 -

concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)"

Art. 14 - Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 16 - Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e misure relative al personale operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, le RSA e le strutture private convenzionate

Sezione IV - Disposizioni in materia di istruzione e politiche giovanili

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di ispettori scolastici

Art. 18 - Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e disposizioni connesse

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, in materia di sistema integrato delle politiche giovanili

Art. 20 - Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Art. 21 - Contributo straordinario alle scuole musicali per l'aggiornamento e la formazione dei relativi docenti

Sezione V - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 23 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

Art. 24 - Modificazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

Art. 25 - Integrazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, relativo al personale dei servizi sanitari

Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alle connesse imputazioni di spesa

Art. 27 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

Art. 28 - Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 29 - Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato

Sezione VI - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 30 - Integrazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Art. 31 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 32 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Sezione VII - Disposizioni in materia di attività economiche, sport e lavoro

Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6

- 3 -

(Interventi per il settore minerario nel Trentino)

Art. 34 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 35 - *Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)*

Art. 36 - *Integrazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Art. 37 - *Integrazione dell'articolo 41 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 38 - *Misure straordinarie per il sostegno del settore agricolo*

Art. 39 - *Disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare*

Art. 40 - *Integrazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

Art. 41 - *Modificazioni dell'articolo 13 quinquies (Misure per il sostegno degli impianti natatori) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3*

Art. 42 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 43 - *Integrazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

Art. 44 - *Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 45 - *Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

Sezione VIII - *Disposizioni in materia di ambiente e territorio*

Art. 46 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 47 - *Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, in materia di accordi di programma relativi alla rete di riserve*

Art. 48 - *Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 49 - *Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

Art. 50 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Sezione IX - *Abrogazioni*

Art. 51 - *Abrogazioni*

Sezione X - *Disposizioni in materia di contabilità*

Art. 52 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 53 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Capo II - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 54 - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 55 - *Entrata in vigore*

- 4 -

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (articolo 52)

Tabella B - Copertura degli oneri (articolo 52)

Tabella C - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 53)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

Art. 1

Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

1. Tenuto conto dell'attuale contesto di incertezza determinato dagli eventi geopolitici e dall'incremento dei prezzi dell'energia e dei materiali, e degli effetti che potrebbero generarsi nel sistema economico e sociale, è istituito uno specifico fondo finalizzato a garantire l'efficiente funzionamento del sistema pubblico provinciale, a finanziare interventi a sostegno delle famiglie, a integrare le risorse finalizzate agli investimenti e ai contratti pubblici di servizi e forniture, a interventi a sostegno della produttività e della competitività del sistema economico trentino.

2. La dotazione del fondo istituito da quest'articolo ammonta a 100 milioni di euro. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse del fondo previsto dal comma 1.

3. La Giunta provinciale si impegna alla destinazione delle risorse del fondo entro il 31 dicembre 2022.

4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

- 5 -

Sezione II

Disposizioni in materia di imposte, società ed enti locali

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2020 e 2021".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'anno d'imposta 2022, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro."

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, e dell'articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 19, relative alla proroga di concessione di crediti a ITEA

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2015 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2015 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024".

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3.2.4 le parole: "i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale" sono

- 6 -

sostituite dalle seguenti: "i comuni associati per il servizio di polizia locale";

b) dopo il comma 3.6 è inserito il seguente:

"3.7 Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. Entro il suddetto limite di spesa aggiuntiva gli enti locali possono, in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato, stipulare contratti di collaborazione e consulenza, anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le predette assunzioni e la stipula dei predetti contratti di collaborazione e consulenza sono subordinati all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserita la seguente:

"b bis) può bandire un corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia secondo quanto previsto dall'articolo 21 bis;"

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Corso-concorso unico

1. Nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia, la Provincia, a richiesta degli enti locali interessati, può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. A tal fine, le attività svolte dalla Provincia, dagli altri enti locali interessati o dal Consorzio dei comuni trentini sono definite tramite convenzione.

2. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Provincia può avvalersi dei soggetti previsti dall'articolo 22, comma 3."

- 7 -

Sezione III
Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alla spesa per il personale provinciale e agli oneri per la contrattazione

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

"a) per l'anno 2022 in 529.650.600 euro;"

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

"b) per l'anno 2023 in 516.305.600 euro;"

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

"c) per l'anno 2024 in 516.305.600 euro."

4. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente."

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"3 bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3, per il personale della Provincia appartenente al comparto delle autonomie locali, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è autorizzata la spesa su ciascun bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di 11.300.000 euro, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). La spesa prevista da questo comma include le risorse da destinare per le medesime finalità al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. I trasferimenti di risorse agli enti sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 12.730.000 euro per l'anno 2022, di 7.015.000 euro per l'anno 2023 e di 7.015.000 euro dall'anno 2024. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7."

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola per 6,1 milioni di euro per l'anno 2022 e per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

8. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021, introdotto dal comma 5, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge per 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 11,3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- 8 -

9. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021, introdotto dal comma 6, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge per 12,730 milioni di euro per l'anno 2022 e per 7,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 7,015 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 8

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021, previsti dall'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 65 milioni di euro sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

2. Il riparto dell'onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge per 65 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Art. 9

Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo l'articolo 60 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 60 bis

Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale

1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione tale verifica è assicurata esclusivamente dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della Provincia, previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e istituito dall'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979; il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica sulla base di una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta

- 9 -

da APRAN."

Art. 10

Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per il reclutamento di personale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"1 bis. La spesa prevista dal comma 1 è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024."

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge per 300.000 euro per l'anno 2022 e per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 11

Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di assunzioni di personale

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020, dopo le parole: "a quelle dell'anno di riferimento." sono inserite le seguenti: "L'assunzione dell'incarico di dirigente o di direttore da parte di dipendenti è computata nel limite di contingente soltanto per la maggiore spesa derivante dal nuovo contratto di lavoro."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

"1.1 Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale definiti ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), ed entro un tetto massimo di spesa pari al 3 per cento del limite complessivo di spesa definito ai sensi del medesimo articolo 63, i rapporti di lavoro conseguenti al nuovo inquadramento del personale della Provincia già in servizio, nonché le assunzioni di personale necessarie per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali, come definiti dalla Giunta provinciale, non sono imputati al limite di spesa per le assunzioni."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "nel periodo 2017-2022 e" sono sostituite dalle seguenti: "successive al 2017, nonché".

Art. 13

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12 concernente "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)"

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 12 del 2020 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2022.

- 10 -

Art. 14

Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

1. All'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole: "sono banditi dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 6 bis";
- b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede al reclutamento dei propri dirigenti amministrativi, professionali e tecnici nel rispetto di quanto previsto da questa legge e dal regolamento di cui al comma 4, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo l'organizzazione dell'azienda e fatte salve le norme speciali che la riguardano."

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "stabilite dalla contrattazione collettiva" sono inserite le seguenti: "in coerenza con quella nazionale corrispondente".

3. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Questo comma non si applica per l'incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa, previsto dall'articolo 25, oltre la durata prevista dal comma 1 del medesimo articolo."

4. Nel comma 4 dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997, prima delle parole: "Quest'articolo si applica" sono inserite le seguenti: "Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente nonché per le commissioni di gara,".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai fini della prima revisione degli inquadramenti operata successivamente all'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, direttive volte alla definizione, in sede contrattuale, di tabelle di corrispondenza tra precedenti e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, salvi i casi in cui sia richiesto il dottorato di ricerca o l'abilitazione professionale. Le eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione di questo comma sono comprese in quelle previste dall'articolo 11, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997

1. All'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le prove di esame per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si articolano in almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e una prova orale.";

- b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Ai candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, è altresì assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale. Le misure previste dal presente comma devono essere esplicitamente indicate nei relativi bandi di concorso."

2. L'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal

- 11 -

comma 1, si applica dal 1° luglio 2022.

Art. 16

Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e misure relative al personale operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, le RSA e le strutture private convenzionate

1. Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché l'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, in relazione all'adozione di specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il personale sanitario e socio-sanitario operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, che gestiscono RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e, attraverso specifiche direttive della Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con riferimento al personale sanitario e socio-sanitario operante presso le RSA e le strutture ospedaliere, private convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Sezione IV

Disposizioni in materia di istruzione e politiche giovanili

Art. 17

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di ispettori scolastici

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

Art. 18

Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e disposizioni connesse

1. Il comma 4 dell'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"4. Alle istituzioni formative oltre a un dirigente scolastico reclutato ai sensi del comma 1, può essere preposto un dirigente della Provincia con competenza nell'ambito della formazione iscritto nei relativi albi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997."

2. Il comma 1 quater dell'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dal comma 1, si applica ai nuovi incarichi di dirigente delle istituzioni formative conferiti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

- 12 -

Art. 19

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, in materia di sistema integrato delle politiche giovanili

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 6 del 2018 le parole: "1° settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2023".

Art. 20

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Alla fine del comma 3 ter dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono inserite le parole: "Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria."

2. L'articolo 23, comma 3 ter, della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato da quest'articolo, si applica a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022-2023.

Art. 21

Contributo straordinario alle scuole musicali per l'aggiornamento e la formazione dei relativi docenti

1. Per l'anno 2022 è concesso in forma forfettaria un contributo straordinario alle scuole musicali, con le modalità, i criteri e le condizioni stabilite dalla Giunta provinciale, da destinare ai docenti delle medesime scuole, per sostenere il relativo aggiornamento e formazione, attraverso l'acquisto di libri, anche in formato digitale, di CD, DVD e materiali musicali su supporto digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, l'iscrizione a corsi per l'attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, oppure a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale.

2. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Sezione V

Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"7 bis. Dalla data di entrata in vigore di questo comma fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai CCPL e CCNL della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i

- 13 -

fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici. Nel predetto periodo, la Provincia rafforza, inoltre, la misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione alle prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa."

2. La rubrica dell'articolo 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente: "Servizi di sostegno per il personale dipendente, convenzionato e per gli utenti".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Per agevolare la permanenza nel territorio del personale previsto dall'articolo 44 o per agevolare l'accesso degli utenti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale, anche facilitando la permanenza nel territorio dei familiari o di chi si occupa dell'assistenza, in particolare nei periodi di degenza per prestazioni fruite presso strutture periferiche o per prestazioni di alta specializzazione del servizio ospedaliero provinciale, la Provincia concede, nei limiti delle risorse stanziare, un contributo destinato a supportare le spese di funzionamento di soggetti privi di finalità lucrativa che, attraverso la propria attività, perseguono le finalità sopra evidenziate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione la disciplina attuativa di quest'articolo e, in particolare, criteri, modalità e condizioni per l'ammissione al contributo e per il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato."

4. Dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma."

5. Per i fini del comma 7 bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 600.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

- 14 -

6. Per i fini del comma 2 bis dell'articolo 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 4, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2009 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Comunità amiche delle persone con demenza

1. La Provincia, con la collaborazione degli enti territoriali, promuove iniziative volte allo sviluppo delle comunità amiche delle persone con demenza, intese quali progetti per la realizzazione di comunità consapevoli, accessibili e inclusive, che accolgono, comprendono e coinvolgono le persone con demenza, riducendo lo stigma sociale. Inoltre la Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, può sostenere gli stessi enti territoriali nell'attuazione di queste iniziative, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

2. Per i fini dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 8 del 2009, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi si provvede a quantificare la relativa spesa nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 24

Modificazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

1. Nel comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 le parole: "; in considerazione di tale priorità e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, l'adeguamento di quest'ultima struttura è limitato agli interventi indispensabili e non dilazionabili relativi alle situazioni comportanti particolare rischio e prescinde dal limite temporale previsto dal comma 4; ai medesimi interventi, se ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto carattere di somma urgenza" sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

- 15 -

Art. 25

Integrazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, relativo al personale dei servizi sanitari

1. Nel comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 21 del 2021, dopo le parole: "operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari" sono inserite le seguenti: "e dal personale tecnico dell'unità operativa di Trentino emergenza 118 dipendente della medesima azienda,".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 21 del 2021 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità in ragione dell'attività aggiuntiva svolta a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale operatore tecnico autista coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19."

3. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022, sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alle connesse imputazioni di spesa

1. Nel comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 22 del 2021 le parole: "programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti: "programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)".

2. Nel comma 7 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 22 del 2021 le parole: "programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)" sono sostituite dalle seguenti: "programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)".

Art. 27

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2015 sono inserite le parole: "Nell'ambito di queste iniziative, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dedica parte delle risorse a specifiche iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco dei giovani e per il riconoscimento delle situazioni di rischio di dipendenza dei giovani da videogiochi e gioco on line."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

- 16 -

Art. 28

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 6 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "nonché quanto altro necessario per l'attuazione." sono inserite le seguenti: "Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti."

Art. 29

Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato

1. Per l'anno 2023 per sostenere il bisogno abitativo dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Provincia incrementa il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". A tal fine il valore medio del canone a metro quadrato utilizzato per la determinazione dello stesso contributo integrativo ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica), è stabilito nella misura pari a 5,50 euro.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Sezione VI

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 30

Integrazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è abrogato.

2. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dal comma 2".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)

- 17 -

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

Art. 31

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Ricorso al mercato elettronico per lavori di manutenzione

1. Per l'affidamento di lavori di manutenzione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare il mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, secondo le modalità previste per gli acquisti effettuati con questo strumento."

- 18 -

Art. 32

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. In adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2022, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente: "In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi."

Sezione VII

Disposizioni in materia di attività economiche, sport e lavoro

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

1. L'articolo 4 ter della legge provinciale n. 6 del 1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 ter

Diritto proporzionale per l'attività di ricerca e canone per le concessioni di acque termali

1. La ricerca di acque termali è soggetta al pagamento di un diritto proporzionale annuo pari a 15 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di 150 euro annui. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può stabilire importi maggiori.

2. Il pagamento del diritto proporzionale per l'attività di ricerca è effettuato al rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La concessione di acque termali è soggetta al pagamento di un canone annuo commisurato alla superficie dell'area in concessione ed è pari a quarantacinque euro per ettaro o frazione di ettaro, con arrotondamento all'ettaro superiore, calcolato per ogni anno o frazione d'anno, in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.500 euro.

4. La quantificazione del canone di concessione è calcolata con riferimento all'area di superficie indicata nel piano topografico in scala 1:10.000 indicante i vertici del poligono di concessione.

5. Il pagamento del canone di concessione di acque termali è effettuato al rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Gli importi previsti da quest'articolo sono aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di canoni di concessione."

2. L'articolo 4 ter della legge provinciale n. 6 del 1988, come sostituito dal comma 1, si applica ai permessi di ricerca e alle concessioni di acque termali rilasciati dopo l'entrata in vigore della presente legge e, a partire dal 1° gennaio 2023, anche ai permessi e alle concessioni in corso alla medesima data di entrata in vigore.

- 19 -

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2020 è sostituito dal seguente:

"3. Se in esito alla procedura prevista dal capo III la concessione di coltivazione è assegnata a un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca che ha rinvenuto il giacimento, a quest'ultimo sono rimborsate dal concessionario le spese sostenute per la ricerca, incluse quelle per il diritto proporzionale previsto dall'articolo 5 e per il riconoscimento ministeriale, e una somma pari al 10 per cento del totale delle suddette spese, a titolo di compenso per il rinvenimento del giacimento."

2. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: "e i criteri per la definizione della somma prevista dal comma 3" sono soppresse.

Art. 35

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: "brevetti derivanti da attività di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonché riconoscimenti di merito alle persone fisiche per i risultati di attività di ricerca e innovazione".

2. Per i fini del comma 2 bis dell'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione).

Art. 36

Integrazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nella sezione I del capo II, è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Misure per il miglioramento della qualità del settore alberghiero

1. Per promuovere il miglioramento della qualità complessiva delle strutture alberghiere, considerati anche gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, la Provincia sostiene programmi di interventi di operatori del settore alberghiero con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di quest'articolo, mediante l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti, di durata massima pari a dieci anni, anche connessi a operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti esistenti, concessi da banche e altri intermediari finanziari aderenti a un apposito accordo promosso dalla Provincia.

2. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative di quest'articolo, anche prevedendo misure differenziate in relazione alla localizzazione della struttura alberghiera."

2. Nel comma 1 dell'articolo 24 terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle

- 20 -

imprese 1999, dopo le parole: "poli d'innovazione, comunque denominati," sono inserite le seguenti: "e soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi,".

3. Per i fini dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

4. Per i fini dell'articolo 24 terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 37

Integrazione dell'articolo 41 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi contributi per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito, per un periodo massimo di cinque anni, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno d'esercizio successivo. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché la documentazione necessaria da allegare."

2. Per i fini del comma 3 bis dell'articolo 41 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, 160.000 euro per l'anno 2023, 120.000 euro per l'anno 2024, 80.000 euro per l'anno 2025 e 40.000 euro per l'anno 2026, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 38

Misure straordinarie per il sostegno del settore agricolo

1. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a interventi di sostegno del settore agricolo in relazione alle peculiari necessità manifestatesi nel corso dell'anno 2022.

Art. 39

Disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare

1. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di Stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di crisi, la Giunta provinciale con propria deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla legge provinciale sull'agricoltura 2003, anche in deroga a quanto ivi stabilito, indicando il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

- 21 -

Art. 40

Integrazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Disposizioni particolari per l'organizzazione

1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 anche nell'ambito delle attività svolte dal coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali."

2. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

Sostegno dei talenti nelle discipline sportive invernali - Trentino azzurro

1. La Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, concorre, per le stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile, la sua promozione e lo sviluppo dei talenti sportivi nelle discipline sciistiche e in quelle praticate su ghiaccio, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Per attuare quest'articolo la Provincia può promuovere accordi di programma con le federazioni rappresentative dei relativi sport invernali operanti a livello provinciale."

3. Per i fini dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023, nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

4. Per i fini dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 13 quinquies (Misure per il sostegno degli impianti natatori) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Il comma 5 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo concesso ai richiedenti aventi diritto è cumulabile con altri contributi ricevuti per le medesime finalità ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici. In caso di cumulo con altri contributi, il contributo provinciale può coprire la riduzione di fatturato prevista dal comma 2 fino al limite del 50 per cento della stessa, e comunque nella misura massima di 40.000 euro, stabilita dal comma 3; in caso di superamento del limite del 50 per cento il contributo provinciale è rideterminato per rispettare questo limite percentuale."

- 22 -

Art. 42

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2 bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa."

2. Nel comma 4 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "dall'articolo 37 ter, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3".

Art. 43

Integrazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo le parole: "ai proprietari dei rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità" sono inserite le seguenti: ", nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'articolo 4. Con la deliberazione di cui all'articolo 25 la Giunta provinciale definisce anche la distanza o il dislivello richiesti dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario per essere destinatari di contributi previsti da questo comma per la realizzazione di nuovi rifugi alpini".

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, è inserito il seguente:

"1 quater. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna e anche per assicurare il periodo minimo di apertura, la Provincia può concedere per l'anno 2022 ai gestori dei rifugi alpini, diversi da quelli del comma 1 bis e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l'approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell'impianto idrico esistente a servizio del rifugio. A tal fine la Provincia concede l'aiuto nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

3. Per i fini di cui all'articolo 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, modificato dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

4. Per i fini di cui all'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, modificato dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

- 23 -

Art. 44

Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 27 ter

Partecipazione della Provincia a organismi a tutela della rappresentanza e della rappresentatività sindacale

1. Per sostenere il sistema delle relazioni sindacali, ai fini dello sviluppo di condizioni di competitività e produttività per il rafforzamento del sistema imprenditoriale e dell'occupazione, e in relazione alle conseguenze della misurazione della rappresentatività sindacale previste dalla disciplina lavoristica e previdenziale, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, partecipa ai comitati dei garanti o organismi analoghi, se previsto da accordi nazionali o locali in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale stipulati fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, adotta a tal fine gli atti necessari e compie le eventuali altre attività coerentemente con quanto previsto dall'ispettorato nazionale del lavoro."

Art. 45

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione e di illustrare l'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura provinciale competente e dai consultori, la Giunta provinciale convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza dei consultori. La conferenza può essere convocata anche in modalità telematica. In caso di mancata convocazione la Giunta provinciale ne indica i motivi ai consultori."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia favorisce l'istituzione all'interno del territorio provinciale di un punto di riferimento per la conoscenza dell'emigrazione trentina, anche organizzato in forma museale."

3. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Misure per favorire il rientro di trentini all'estero con alta professionalità

1. Per i fini dell'articolo 1, comma 2, lettera h), la Provincia può sostenere spese per favorire il rientro in Trentino di emigrati trentini all'estero con profili di alta professionalità per svolgervi attività di lavoro, anche temporanee, tramite il rimborso totale o parziale dei costi di viaggio e di prima sistemazione alloggiativa che essi hanno sostenuto.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni per l'accesso alla misura prevista da quest'articolo, eventualmente individuando gli ambiti lavorativi interessati, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la tipologia delle spese ammesse a rimborso, i criteri per la quantificazione dell'intervento e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo."

4. Per i fini dell'articolo 13 bis della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000,

- 24 -

introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 19 (Relazioni internazionali), programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo).

Sezione VIII

Disposizioni in materia di ambiente e territorio

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "il pagamento di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16;" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di una somma da 75 a 750 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è pari o inferiore a due are; di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è superiore a due are;".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le sanzioni previste da questo capo, a eccezione di quelle previste dall'articolo 112 e dall'articolo 112 bis, il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione."

3. Il comma 2 bis dell'articolo 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come introdotto dal comma 2, si applica alle infrazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2023.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 47

Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, in materia di accordi di programma relativi alla rete di riserve

1. Alla fine del comma 22 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 2021 sono inserite le parole: "Nel caso di accordi di programma che prevedono la conclusione delle azioni entro la scadenza dei medesimi accordi, è comunque ammessa la conclusione delle azioni avviate prima di tale scadenza entro dieci mesi decorrenti dalla scadenza stessa; resta fermo il termine di rendicontazione stabilito dagli accordi."

Art. 48

Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nel comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "o associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela

- 25 -

dell'ambiente e del territorio montano" sono inserite le seguenti: "o fondazioni aventi le medesime finalità".

Art. 49

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Nel comma 4 dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, può prevedere la riduzione del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2 septies, per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo" sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo, il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2 septies è ridotto di quindici giorni o in misura maggiore, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5 ter".

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 quinquies della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 2 quater, comma 1, la presentazione della domanda è effettuata a seguito dell'esame preliminare del tavolo di coordinamento." sono soppresse.

3. Nel comma 6 dell'articolo 2 sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "Il regolamento previsto dall'articolo 5 ter disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e della documentazione e" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale individua la documentazione amministrativa e tecnica, anche in forma semplificata, da allegare all'istanza, disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e".

4. Il comma 3 dell'articolo 2 septies della legge provinciale n. 9 del 1997 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in modalità sincrona e in forma simultanea."

5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 septies della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: "Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi."

6. Nel comma 2 dell'articolo 5 ter della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "Il regolamento in particolare disciplina le modalità di indizione e svolgimento della conferenza di servizi decisoria prevista dall'articolo 2 septies, comma 3, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal medesimo comma." sono soppresse.

7. Sono abrogati l'articolo 2 quater e la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 octies della legge provinciale n. 9 del 1997, nonché l'articolo 6 della legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 1.

Art. 50

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale sul governo del territorio

- 26 -

2015 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per ragioni temporanee e contingenti i fabbricati esistenti aventi destinazione agricola possono essere utilizzati come foresterie per i lavoratori stagionali assunti dall'impresa agricola, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli interventi di recupero per la creazione di foresterie, e delle seguenti condizioni:

- a) che non siano nella disponibilità dell'azienda fabbricati con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo che possono essere utilizzati come foresterie;
- b) per tutta la durata della destinazione del fabbricato a foresteria non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati con destinazione agricola;
- c) al cessare delle ragioni temporanee e contingenti, comunque non superiori a dodici mesi, il fabbricato destinato a foresteria torna alla destinazione d'uso originaria;
- d) presentazione di una comunicazione al comune territorialmente competente, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata del cambio di destinazione temporaneo.

2 ter. I locali delle foresterie, in ogni caso, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente per essere adibiti ad alloggio dei lavoratori stagionali."

2. Nel comma 5 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis".

3. Nel comma 5 dell'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP." sono inserite le seguenti: "Ai fini della trasformazione urbanistica dell'area agricola si applica la procedura semplificata disciplinata dall'articolo 39, comma 3."

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Le amministrazioni comunali che già prevedono nelle CEC la presenza di membri rispondenti all'articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di cui al presente articolo."

5. Il comma 19 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

"19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso degli edifici aziendali e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo, si applicano anche agli edifici realizzati prima della data di entrata in vigore di questa legge. Restano fermi i cambi di destinazione d'uso effettuati alla data di entrata in vigore di questo comma. Ai procedimenti di mutamento di destinazione d'uso pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi la disciplina previgente."

Sezione IX Abrogazioni

Art. 51 Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022);

- 27 -

- b) il comma 2 dell'articolo 7 e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)";
- c) la lettera I bis) del comma 5 dell'articolo 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);
- d) il comma 11 septies dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- e) l'articolo 87 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008);
- f) il comma 1 bis dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- g) il secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Sezione X

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 52

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 53

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 54

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia

- 28 -

autonoma di Trento per gli esercizi 2022 - 2024, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2022 - 2024".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2022: in termini di competenza + 541.071.209,38 euro, e in termini di cassa + 1.545.291.059,53 euro;
- b) anno 2023: in termini di competenza + 33.231.122,67 euro;
- c) anno 2024: in termini di competenza + 42.132.307,70 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2022 - 2024", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

- 29 -

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022 - 2024 (art. 52)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 615936 - 908095)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	47.377.450,00 48.227.450,00 +850.000,00				
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	111.209.876,96 131.244.876,96 +20.035.000,00	24.348.669,87 28.128.669,87 +3.780.000,00			
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 150530 - 153550 - 154530 - 155000 - 747000)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	17.389.832,27 23.872.587,95 +6.482.755,68	12.580.000,00 13.690.578,20 +1.110.578,20	12.150.000,00 13.260.578,20 +1.110.578,20	0,00 1.110.578,20 +1.110.578,20	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151580 - 151620 - 151625 - 152530 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.368.150,00 2.618.150,00 +250.000,00	2.212.500,00 2.291.195,74 +78.695,74	2.212.500,00 2.291.195,73 +78.695,73	110.000,00 188.695,73 +78.695,73	
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	89.045.500,00 91.445.500,00 +2.400.000,00				
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252715 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259600 - 259700)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	121.016.233,71 124.610.058,53 +3.593.824,82	106.585.045,28 109.751.845,28 +3.166.800,00	104.339.960,00 105.176.760,00 +836.800,00		Dal 2018 lo stanziamento include anche le risorse per copertura della spesa derivante dall'articolo 36 della provinciale 20 giugno 2016, n. 10.
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252964 - 252970 - 253540 - 253550)	<i>GLI'AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	9.695.900,17 17.365.900,17 +7.670.000,00	11.126.203,16 12.636.172,44 +1.509.969,28			

- 30 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	100.160.562,34 101.135.562,34 +975.000,00	106.161.491,82 106.836.491,82 +675.000,00	112.788.410,82 113.288.410,82 +500.000,00	5.256.229,08 83.316.229,08 +78.060.000,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	22.806.100,00 23.336.100,00 +530.000,00				
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	3.144.000,00 4.864.000,00 +1.720.000,00	532.000,00 832.000,00 +300.000,00			
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	39.099.939,40 47.676.719,40 +8.576.780,00	31.692.881,40 32.582.881,40 +890.000,00			
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01	Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358501)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	16.389.000,00 17.404.000,00 +1.015.000,00	16.240.000,00 22.490.000,00 +6.250.000,00	16.420.000,00 20.770.000,00 +4.350.000,00	23.800.000,00 27.450.000,00 +3.650.000,00	+3.650.064,79 per il 2026 +3.650.000,00 per il 2027 +3.650.000,00 per il 2028 +3.650.000,00 per il 2029 +3.650.000,00 per il 2030 +3.650.000,00 per il 2031 +3.650.000,00 per il 2032 +9.650.000,00 per il 2033
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	GIA' AUT. NUOVO VARIANZ.	1.598.824,40 1.658.824,40 +60.000,00				
	MISSIONE 7 - TURISMO						

- 31 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703) MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	67.765.000,00 80.080.500,00 +12.315.500,00	40.967.000,00 42.513.000,00 +1.546.000,00	41.821.000,00 42.221.000,00 +400.000,00		
08.01	Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.798.800,00 1.606.800,00 -192.000,00	806.875,00 1.120.875,00 +314.000,00	534.375,00 812.375,00 +278.000,00	151.250,00 336.750,00 +185.500,00	+50.000,00 per il 2026
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 651057 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370) MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>		8.664.920,01 9.664.920,01 +1.000.000,00	13.838.293,93 12.246.852,49 -1.591.441,44		
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803585 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.749.430,00 4.169.430,00 +420.000,00				
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804601 - 804602 - 804800 - 804900 - 808905 - 808907 - 808908 - 809200)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.570.118,00 2.270.118,00 -300.000,00	3.532.460,22 3.542.460,22 +10.000,00	4.122.460,22 4.132.460,22 +10.000,00	5.122.460,22 13.122.460,22 +8.000.000,00	
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805680 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400) MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	26.363.475,59 28.178.780,19 +1.815.304,60	15.568.740,00 16.311.204,60 +742.464,60	14.119.460,00 15.291.018,20 +1.171.558,20	700.000,00 1.250.000,00 +550.000,00	

- 32 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	26.790.000,00 28.004.537,65 +1.214.537,65				
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	75.623.875,15 79.244.608,61 +3.620.733,46	94.772.811,58 97.128.811,58 +2.356.000,00	103.302.740,58 106.302.740,58 +3.000.000,00	3.695.155,22 4.895.155,22 +1.200.000,00	
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743170 - 743172 - 743200 - 743400 - 743500 - 743502 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000) MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	132.754.864,53 196.758.441,78 +64.003.577,25	116.313.425,31 123.256.175,13 +6.942.749,82	138.593.487,95 139.320.487,95 +727.000,00	99.252.453,37 164.152.453,37 +64.900.000,00	+29.000.000,00 per il 2026 +2.086.220,00 per il 2032 +2.086.220,00 per il 2033
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807000 - 807100 - 807600)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	29.712.000,00 31.080.000,00 +1.368.000,00				
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808248)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	20.062.044,64 22.265.323,59 +2.203.278,95	240.595,32 840.595,32 +600.000,00			
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	14.177.826,40 14.352.826,40 +175.000,00	12.669.635,40 13.324.461,80 +654.826,40	12.669.000,00 13.293.826,40 +624.826,40		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	49.182.600,00 49.769.600,00 +587.000,00	46.912.600,00 46.762.600,00 -150.000,00	46.912.600,00 46.762.600,00 -150.000,00		
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	78.679.400,00 76.289.400,00 -2.390.000,00	78.013.200,00 75.613.200,00 -2.400.000,00	77.760.000,00 75.360.000,00 -2.400.000,00		

- 33 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. di spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100)	GLIA' AUT. NUOVO VARIANZA	10.717.425,95 10.999.425,95 +282.000,00	9.030.302,05 9.935.302,05 +905.000,00	7.937.842,70 8.842.842,70 +905.000,00		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402021 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402607 - 402608 - 402609 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404206)	GLIA' AUT. NUOVO VARIANZA	110.949.201,06 114.161.113,89 +3.211.912,83	102.560.500,00 103.630.500,00 +1.070.000,00	101.492.000,00 102.688.000,00 +1.196.000,00	2.542.000,00 1.200.000,00 -1.342.000,00	-1.342.000,00 per il 2026
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 401030 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GLIA' AUT. NUOVO VARIANZA	855.000,00 1.553.000,00 +698.000,00	105.000,00 345.000,00 +240.000,00	105.000,00 145.000,00 +40.000,00		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GLIA' AUT. NUOVO VARIANZA	4.082.618,52 4.473.372,52 +390.754,00	2.633.000,00 3.133.000,00 +500.000,00			
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	GLIA' AUT. NUOVO VARIANZA	1.270.846.373,33 1.306.298.613,33 +35.452.240,00	1.250.350.229,42 1.251.100.229,42 +750.000,00	1.307.324.000,00 1.307.674.000,00 +350.000,00	98.050.000,00 98.250.000,00 +200.000,00	+200.000,00 per il 2026 +6.000.000,00 per il 2027 +6.000.000,00 per il 2028 +6.000.000,00 per il 2029 +6.000.000,00 per il 2030 +6.000.000,00 per il 2031 +6.000.000,00 per il 2032 +6.000.000,00 per il 2033 +6.000.000,00 per il 2034 +6.000.000,00 per il 2035 +6.000.000,00 per il 2036 +6.000.000,00 per il 2037 +6.000.000,00 per il 2038 +6.000.000,00 per il 2039 +6.000.000,00 per il 2040 +6.000.000,00 per il 2041 +6.000.000,00 per il 2042 +6.000.000,00 per il 2043 +6.000.000,00 per il 2044 +6.000.000,00 per il 2045 +6.000.000,00 per il 2046 +6.000.000,00 per il 2047 +6.000.000,00 per il 2048

[illegible]

- 35 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256825 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.569.079,67 4.463.746,34 +894.666,67	242.220,00 1.932.640,00 +1.690.420,00	0,00 1.342.000,00 +1.342.000,00	0,00 1.342.000,00 +1.342.000,00	+1.342.000,00 per il 2026
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408050 - 408550 - 618030)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	73.864.000,00 77.138.160,00 +3.274.160,00	62.950.000,00 63.040.000,00 +90.000,00			
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 507000 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	35.416.825,08 44.292.030,35 +8.875.205,27	10.005.900,00 15.115.900,00 +5.110.000,00	4.870.300,00 4.990.300,00 +120.000,00	150.000,00 230.000,00 +80.000,00	+40.000,00 per il 2026
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205460 - 205465 - 205500 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	600.854.409,68 651.200.639,45 +50.346.229,77	554.905.328,16 556.668.045,42 +1.762.717,26	520.995.605,55 525.170.605,55 +4.175.000,00	22.039.488,17 26.214.488,17 +4.175.000,00	+4.175.000,00 fino al 2031 +5.412.282,74 per il 2032 +5.412.282,74 per il 2033
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.429.648,71 3.599.648,71 +170.000,00	1.722.161,20 1.752.161,20 +30.000,00	1.710.161,20 1.740.161,20 +30.000,00		
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GLIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.753.339,10 2.334.208,65 -419.130,45	1.406.981,13 2.256.981,13 +850.000,00	1.047.555,00 1.447.555,00 +400.000,00	1.008.939,66 1.358.939,66 +350.000,00	+100.000,00 per il 2026

- 36 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
20.01	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondi di riserva (CAP. 953119)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	0,00 100.000.000,00 +100.000.000,00				
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			449.302.668,31	50.064.577,73	26.890.808,53	252.251.071,09	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-10.690.011,25	-47.620.800,00	-7.288.229,33	-1.342.000,00	

- 37 -

Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 52)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	449.303	50.065	26.891
Articolo 52 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	449.303	50.065	26.891
MINORI ENTRATE	20.003	30.100	100
Articolo 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	30.000	0
Articolo 3 - Disposizioni in materia di proroga di concessione di crediti a ITEA	20.000	0	0
Articolo 46 - Disposizioni in materia di sanzioni relative alla tutela della natura	3	100	100
TOTALE ONERI DA COPRIRE	469.306	80.165	26.991

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	10.690	47.621	7.288
Articolo 52 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	10.690	47.621	7.288
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	101.927	32.544	19.703
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	356.689		
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	469.306	80.165	26.991

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia

- 38 -

Tabella C

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 53)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo	Missione - programma capitolo di bilancio anno d'imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche n. 1884 di data 28/2/2022	Lavori pista ciclopedonale	12.147,60 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno d'imputazione 2022
2	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche n. 3549 di data 11/4/2022	Lavori somma urgenza per sostituzione barriere paramassi	858.367,60 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743151 Anno d'imputazione 2022
3	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 4114 di data 26/4/2022, modificata con determinazione n. 6554 di data 22/6/2022	Canone di locazione	114,49 euro	Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Capitolo di bilancio 807530 Anno d'imputazione 2022
4	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 5982 di data 8/6/2022	Noli per manutenzione ordinaria strade	6.159,71 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno d'imputazione 2022
5	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 5983 di data 8/6/2022	Lavori per manutenzione straordinaria strade	2.081,32 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno d'imputazione 2022
6	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 6054 di data 9/6/2022	Noli per manutenzione ordinaria strade	5.544,90 euro	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno d'imputazione 2022

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	356.689.104,65	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022	previsione di cassa	1.565.293.018,10		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza	-12.631.000,00	-42.631.000,00	-12.631.000,00
		previsione di cassa	0,00		
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	previsione di competenza	63.500.000,00	-75.700.000,00	-75.700.000,00
		previsione di cassa	0,00		
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	50.869.000,00	-118.331.000,00	-88.331.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	135.447.674,05	109.231.384,37	108.561.112,00
		previsione di cassa	0,00		
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza	1.162,41	26.471,63	0,00
		previsione di cassa	0,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	135.448.836,46	109.257.856,00	108.561.112,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza	0,00	6.400.000,00	1.100.000,00
		previsione di cassa	0,00		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		previsione di cassa	0,00		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	previsione di competenza	5.500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza	16.849.576,81	11.100.000,00	8.200.000,00
		previsione di cassa	0,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	22.249.576,81	17.400.000,00	9.200.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	previsione di competenza	-11.205.308,54	14.684.266,67	2.282.195,70
		previsione di cassa	-1.958,57		
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsione di competenza	0,00	2.500.000,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	-11.205.308,54	17.184.266,67	2.282.195,70
		previsione di cassa	-1.958,57		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	previsione di competenza	-4.000.000,00	16.700.000,00	19.400.000,00
		previsione di cassa	-20.000.000,00		
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	-4.000.000,00	16.700.000,00	19.400.000,00
		previsione di cassa	-20.000.000,00		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		previsione di cassa	0,00		
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	184.382.104,73	33.231.122,67	42.132.307,70
		previsione di cassa	-20.001.958,57		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		

VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-520.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.280.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	-520.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.280.000,00		
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	850.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	850.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	850.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	850.000,00		
0104 PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	100.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
0105 PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.350.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.350.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.035.000,00	3.780.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.017.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	21.385.000,00	3.780.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.367.500,00		
0107 PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	200.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	200.000,00		
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.912.755,68	1.110.578,20	1.110.578,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.912.755,68		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.800.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.900.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	7.712.755,68	1.110.578,20	1.110.578,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.812.755,68		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.015.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	12.310.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	previsione di competenza	10.015.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	12.310.000,00		
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	292.000,00	125.938,94	125.938,93
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	292.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	292.000,00	125.938,94	125.938,93
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	292.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	40.034.755,68	7.041.517,14	3.261.517,13
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	31.212.255,68		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
0401 PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.660.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.660.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica	previsione di competenza	3.660.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.160.000,00		
0402 PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.613.824,82	4.916.800,00	4.076.800,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.613.824,82		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-1.130.000,00	1.490.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	180.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	8.483.824,82	6.406.800,00	4.076.800,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.793.824,82		
0403 PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	7.670.000,00	1.509.969,28	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.835.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Edilizia scolastica	previsione di competenza	7.670.000,00	1.509.969,28	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.835.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
0404 PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-25.000,00	175.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-25.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	previsione di competenza	975.000,00	675.000,00	500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	475.000,00		
0406 PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	530.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	530.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	530.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	530.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	21.318.824,82	9.851.769,28	5.836.800,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	16.793.824,82		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
0501 PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.720.000,00	300.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	860.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	1.720.000,00	300.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	860.000,00		
0502 PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.440.780,00	890.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.317.497,88		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.356.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.178.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	8.796.780,00	890.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.495.497,88		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	previsione di competenza	10.516.780,00	1.190.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.355.497,88		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601 PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	855.000,00	750.000,00	700.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	105.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	160.000,00	5.500.000,00	3.650.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	80.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.015.000,00	6.250.000,00	4.350.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	185.000,00		
0602 PROGRAMMA 02	Giovani				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Giovani	previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.000,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.075.000,00	6.250.000,00	4.350.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	245.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
<i>MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>				
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	491.000,00	1.146.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	291.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	12.114.500,00	400.000,00	400.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.384.750,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	12.605.500,00	1.546.000,00	400.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.675.750,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	12.605.500,00	1.546.000,00	400.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	6.675.750,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-2.320.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-1.045.848,84		
		previsione di competenza	-192.000,00	314.000,00	278.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	-2.512.000,00	314.000,00	278.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.041.848,84		
0802 PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	-1.591.441,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	-1.591.441,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	-2.512.000,00	1.314.000,00	-1.313.441,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.041.848,84		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901 PROGRAMMA 01	Difesa del suolo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	450.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	450.000,00		
0902 PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.130.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.130.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	340.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	1.470.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.150.000,00		
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-300.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-267.400,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	-300.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	-267.400,00		
0905 PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	200.000,00	250.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	200.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.615.304,60	692.464,60	1.171.558,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	827.652,30		
TOTALE PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	1.815.304,60	942.464,60	1.171.558,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.027.652,30		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.060.304,60	952.464,60	1.181.558,20
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.435.252,30		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità			
1001 PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.214.537,65	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.214.537,65		
TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	previsione di competenza	1.214.537,65	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.214.537,65		
1002 PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.620.733,46	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.620.733,46		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.933.244,48	2.289.244,48	2.933.244,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.683.294,68		
TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	3.553.977,94	2.289.244,48	2.933.244,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.304.028,14		
1005 PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	722.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	722.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	64.003.577,25	6.942.749,82	727.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.871.578,63		
TOTALE PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	64.725.577,25	6.942.749,82	727.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.593.578,63		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	69.494.092,84	9.231.994,30	3.660.244,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	37.112.144,42		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 11	Soccorso civile				
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.568.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.568.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	1.568.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.568.000,00		
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.203.278,95	600.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.101.639,48		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza	2.203.278,95	600.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.101.639,48		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.771.278,95	600.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.669.639,48		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	235.000,00	654.826,40	624.826,40
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	235.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	235.000,00	654.826,40	624.826,40
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	235.000,00		
1202 PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	785.000,00	-150.000,00	-150.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	935.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-198.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	previsione di competenza	587.000,00	-150.000,00	-150.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	935.000,00		
1203 PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-2.390.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.790.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	-2.390.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.790.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
1204 PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.142.000,00	1.605.000,00	905.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.256.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	2.142.000,00	1.605.000,00	905.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.256.500,00		
1205 PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.211.912,83	1.070.000,00	1.196.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.411.912,83		
TOTALE PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	3.211.912,83	1.070.000,00	1.196.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.411.912,83		
1207 PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	330.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	330.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	678.000,00	200.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	339.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	1.008.000,00	240.000,00	40.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	669.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	390.754,00	500.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	390.754,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza	390.754,00	500.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	390.754,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.184.666,83	1.519.826,40	215.826,40
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.108.166,83		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 13 Tutela della salute					
1301 PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	35.452.240,00	750.000,00	350.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	58.352.240,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza	35.452.240,00	750.000,00	350.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	58.352.240,00		
1305 PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-7.319.297,16	-15.500.000,00	-3.146.787,89
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-4.461.360,10		
TOTALE PROGRAMMA 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza	-7.319.297,16	-15.500.000,00	-3.146.787,89
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-4.461.360,10		
1306 PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	200.032,64	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.032,64		
TOTALE PROGRAMMA 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	previsione di competenza	200.032,64	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.032,64		
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.700.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	420.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza	3.700.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	420.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	previsione di competenza	32.032.975,48	-14.750.000,00	-2.796.787,89
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	54.510.912,54		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitivita'			
1401 PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	224.536,91	-1.069.600,00	-1.169.600,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-175.463,09		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	64.701.137,81	5.043.206,43	5.250.164,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.570.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Industria, PMI e Artigianato	previsione di competenza	64.925.674,72	3.973.606,43	4.080.564,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.394.536,91		
1402 PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	145.750,00	45.750,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	1.000.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	20.000,00	1.145.750,00	45.750,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
1403 PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	35.430.500,00	-29.570.800,00	1.119.036,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.715.250,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	previsione di competenza	35.430.500,00	-29.570.800,00	1.119.036,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.715.250,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
1404 PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	30.416,36	20.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	30.416,36		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-100.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	-69.583,64	20.000,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	30.416,36		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	100.306.591,08	-24.431.443,57	5.245.350,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	51.150.203,27		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501 PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	315.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	315.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	315.000,00		
1502 PROGRAMMA 02	Formazione professionale				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	894.666,67	1.690.420,00	1.342.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	894.666,67		
TOTALE PROGRAMMA 02	Formazione professionale	previsione di competenza	894.666,67	1.690.420,00	1.342.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	894.666,67		
1503 PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	970.160,00	90.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	970.160,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.304.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.152.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	3.274.160,00	90.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.122.160,00		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	4.483.826,67	1.780.420,00	1.342.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.331.826,67		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.328.698,78	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	350.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	6.871.506,49	5.110.000,00	120.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.385.753,25		
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza	9.200.205,27	5.110.000,00	120.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.735.753,25		
TOTALE MISSIONE 16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	previsione di competenza	9.200.205,27	5.110.000,00	120.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.735.753,25		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	-20.820.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	-1.410.435,16		
		previsione di competenza	39.566.229,77	1.762.717,26	4.175.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-705.526,48		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza	18.746.229,77	1.762.717,26	4.175.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.115.961,64		
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	18.746.229,77	1.762.717,26	4.175.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.115.961,64		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 19	Relazioni internazionali				
1901 PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	75.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza	170.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	95.000,00		
1902 PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	-419.130,45	850.000,00	400.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	Cooperazione territoriale	previsione di competenza	-419.130,45	850.000,00	400.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	25.000,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	-249.130,45	880.000,00	430.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	120.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 PROGRAMMA 01 TITOLO 1	Fondi di riserva Spese correnti	previsione di competenza	215.968.808,42	32.279.857,26	24.999.240,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.326.992.642,87			
	TOTALE PROGRAMMA 01	Fondi di riserva	previsione di competenza	215.968.808,42	32.279.857,26	24.999.240,82
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa			1.326.992.642,87			
2002 PROGRAMMA 02 TITOLO 1	Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	previsione di competenza	-32.000,00	82.000,00	5.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00			
	TOTALE PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	-32.000,00	82.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa			0,00			
2003 PROGRAMMA 03 TITOLO 1	Altri fondi Spese correnti	previsione di competenza	5.044.499,42	0,00	0,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00			
	TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	previsione di competenza	5.044.499,42	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa			0,00			
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	220.981.307,84	32.361.857,26	25.004.240,82	
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.326.992.642,87			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
9901 PROGRAMMA 01 TITOLO 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	previsione di competenza	-8.980.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		

ALLEGATI

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	356.689.104,65	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022	previsione di cassa	1.565.293.018,10		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza	50.869.000,00	-118.331.000,00	-88.331.000,00
		previsione di cassa	0,00		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	135.448.836,46	109.257.856,00	108.561.112,00
		previsione di cassa	0,00		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza	22.249.576,81	17.400.000,00	9.200.000,00
		previsione di cassa	0,00		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	-11.205.308,54	17.184.266,67	2.282.195,70
		previsione di cassa	-1.958,57		
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	-4.000.000,00	16.700.000,00	19.400.000,00
		previsione di cassa	-20.000.000,00		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	184.382.104,73	33.231.122,67	42.132.307,70
		previsione di cassa	-20.001.958,57		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	285.887.357,64	48.987.570,80	35.116.534,35
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.431.942.527,77		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	263.313.851,74	-6.776.448,13	15.995.773,35
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	112.498.531,76		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	previsione di competenza	850.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	850.000,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	40.034.755,68	7.041.517,14	3.261.517,13
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.212.255,68		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	21.318.824,82	9.851.769,28	5.836.800,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.793.824,82		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	previsione di competenza	10.516.780,00	1.190.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.355.497,88		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.075.000,00	6.250.000,00	4.350.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	245.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	previsione di competenza	12.605.500,00	1.546.000,00	400.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.675.750,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	-2.512.000,00	1.314.000,00	-1.313.441,44
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-1.041.848,84		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE				
			VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.060.304,60	952.464,60	1.181.558,20
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.435.252,30		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	69.494.092,84	9.231.994,30	3.660.244,48
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	37.112.144,42		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	3.771.278,95	600.000,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.669.639,48		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.184.666,83	1.519.826,40	215.826,40
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.108.166,83		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	previsione di competenza	32.032.975,48	-14.750.000,00	-2.796.787,89
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	54.510.912,54		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	100.306.591,08	-24.431.443,57	5.245.350,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	51.150.203,27		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	4.483.826,67	1.780.420,00	1.342.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.331.826,67		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	9.200.205,27	5.110.000,00	120.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.735.753,25		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2022	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2023	VARIAZIONE PREVISIONI ANNO 2024
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	18.746.229,77	1.762.717,26	4.175.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-2.115.961,64		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	-249.130,45	880.000,00	430.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	120.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	220.981.307,84	32.361.857,26	25.004.240,82
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.326.992.642,87		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONI		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.545.291.059,53		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	VARIAZIONI CASSA ANNO 2022	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2022	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI COMPETENZA ANNO 2024
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.565.293.018,10				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		356.689.104,65	0,00	0,00	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	50.869.000,00	-118.331.000,00	-88.331.000,00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.431.942.527,77	285.887.357,64	48.987.570,80	35.116.534,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	135.448.836,46	109.257.856,00	108.561.112,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	22.249.576,81	17.400.000,00	9.200.000,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	-1.958,57	-11.205.308,54	17.184.266,67	2.282.195,70	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	112.498.531,76	263.313.851,74	-6.776.448,13	15.995.773,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-20.000.000,00	-4.000.000,00	16.700.000,00	19.400.000,00	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	-20.001.958,57	193.362.104,73	42.211.122,67	51.112.307,70	TOTALE SPESE FINALI	1.545.291.059,53	550.051.209,38	42.211.122,67	51.112.307,70
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
Totale titoli	-20.001.958,57	184.382.104,73	33.231.122,67	42.132.307,70	Totale titoli	1.545.291.059,53	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.545.291.059,53	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.545.291.059,53	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024

(stanziamenti attuali comprensivi del presente assestamento di bilancio 2022-2024)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	137.879.620,74	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.567.660,63	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.748.086.260,54	4.349.969.508,67	4.405.860.008,27
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.021.022.935,93	3.673.887.886,30	3.710.662.226,89
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.527.450,00	8.527.450,00	9.200.067,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		869.983.155,98	667.554.172,37	685.997.714,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	244.660.950,83	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.576.064.835,71	671.275.170,25	460.945.012,42
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	399.853.192,19	157.005.113,51	165.852.112,74
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	1.651.982,39	32.000.000,00	64.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.144.841.024,56	1.585.038.509,65	1.436.538.885,46
- di cui fondo pluriennale vincolato		671.275.170,25	460.945.012,42	298.498.541,47

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	24.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	77.326.907,46	67.204.053,52	69.744.045,92
B) Equilibrio di parte capitale		-869.983.155,98	-667.554.172,37	-685.997.714,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	348.978.889,85	321.204.053,52	298.744.045,92
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	296.351.982,39	264.000.000,00	239.000.000,00
<i>- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	24.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		77.326.907,46	67.204.053,52	69.744.045,92
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente		869.983.155,98	667.554.172,37	685.997.714,38
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	137.879.620,74	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		732.103.535,24	667.554.172,37	685.997.714,38

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Dati da stanziamento comprensivi del presente assestamento di bilancio 2022-2024				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.188.619.000	3.973.669.000	4.092.809.000
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		4.188.619.000	3.973.669.000	4.092.809.000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	837.723.800	794.733.800	818.561.800
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	8.527.022	8.527.022	8.527.022
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			1.620.553
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	302.265.489	305.143.630	305.135.107
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)			
I) Contributi contribuiti erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)			
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		526.931.289	481.063.148	503.279.118
TOTALE DEBITO - valore residuo				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	85.269.906	76.742.884	68.215.862
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)		32.000.000	64.000.000
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)			
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		85.269.906	108.742.884	132.215.862
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.386.702.678	1.187.307.798	985.571.054
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.386.702.678	1.187.307.798	985.571.054

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	416.049.000,00 416.049.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	3.772.570.000,00 3.772.570.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.188.619.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	268.393.369,07	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	3.689.621,43 3.689.621,43 0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	274.082.990,50	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.635.725,60	760.815,74	761.000,00	1,01%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.967.850,00	952.499,78	953.000,00	48,43%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	129.112,67	45.016,10	46.000,00	35,63%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	202.141.581,77	1.593.569,16	1.594.000,00	0,79%
3000000	TOTALE TITOLO 3	285.384.270,04	3.351.900,78	3.354.000,00	1,18%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	329.623.386,57			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	302.501.091,17			
	Contributi agli investimenti da UE	4.254.786,30			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	22.867.509,10	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	70.229.805,62	829.171,92	830.000,00	1,18%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	399.853.192,19	829.171,92	830.000,00	0,21%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	318.880.889,85	4.779,54	5.000,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.098.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	348.978.889,85	4.779,54	5.000,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	5.496.918.342,58	4.185.852,24	4.189.000,00	0,08%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.097.065.150,39	3.356.680,32	3.359.000,00	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	399.853.192,19	829.171,92	830.000,00	0,21%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	388.519.000,00 388.519.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	3.585.150.000,00 3.585.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	3.973.669.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	213.715.178,29	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	123.746,53 123.746,53 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	215.838.924,82	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	78.131.340,60	743.903,73	744.000,00	0,95%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.958.850,00	950.165,58	951.000,00	48,55%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	112.200,00	39.073,34	40.000,00	35,65%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	80.249.193,25	1.495.762,53	1.496.000,00	1,86%
3000000	TOTALE TITOLO 3	160.461.583,85	3.228.905,18	3.231.000,00	2,01%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	137.332.113,51			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	134.642.011,08			
	Contributi agli investimenti da UE	2.690.102,43			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	19.673.000,00	8.404,74	9.000,00	0,05%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	157.005.113,51	8.404,74	9.000,00	0,01%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	296.187.053,52	4.779,54	5.000,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.017.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	321.204.053,52	4.779,54	5.000,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	4.828.178.675,70	3.242.089,46	3.245.000,00	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (*)	4.671.173.562,19	3.233.684,72	3.236.000,00	0,07%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	157.005.113,51	8.404,74	9.000,00	0,01%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	434.769.000,00 434.769.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	3.658.040.000,00 3.658.040.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.092.809.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	207.202.625,82	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	209.202.625,82	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.345.304,00	516.773,50	517.000,00	1,82%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.956.500,00	949.464,99	950.000,00	48,56%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	123.500,00	43.043,92	44.000,00	35,63%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	73.413.078,45	1.426.237,92	1.427.000,00	1,94%
3000000	TOTALE TITOLO 3	103.848.382,45	2.935.520,33	2.938.000,00	2,83%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	155.809.112,74			

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4030000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	153.668.925,68			
	Contributi agli investimenti da UE	2.140.187,06			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.043.000,00	2.889,66	3.000,00	0,03%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	165.852.112,74	2.889,66	3.000,00	0,00%
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	273.730.045,92	4.779,54	5.000,00	0,00%
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	25.014.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE TITOLO 5	298.744.045,92	4.779,54	5.000,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	4.870.456.166,93	2.943.189,53	2.946.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	4.704.604.054,19	2.940.299,87	2.943.000,00	0,06%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	165.852.112,74	2.889,66	3.000,00	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamen

VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2024

ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(importi in euro)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	2025	+1.110.578,20
	01.11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	2025	+78.695,73
04 Istruzione e diritto allo studio	04.04 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	2025	+77.560.000,00
		2 Spese in conto capitale	2025	+500.000,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	2 Spese in conto capitale	2025	+3.650.000,00
			2026	+3.650.064,79
			2027	+3.650.000,00
			2028	+3.650.000,00
			2029	+3.650.000,00
			2030	+3.650.000,00
			2031	+3.650.000,00
			2032	+3.650.000,00
			2033	+9.650.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	2 Spese in conto capitale	2025	+185.500,00
			2026	+50.000,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.04 Servizio idrico integrato	2 Spese in conto capitale	2025	+8.000.000,00
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2 Spese in conto capitale	2025	+550.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale	2 Spese in conto capitale	2025	+1.133.244,48
			2026	-66.755,52
			2027	-66.755,52
			2028	-66.755,52
			2029	-33.769,56
			2030	-33.769,56
			2031	-32.889,42
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	2 Spese in conto capitale	2025	+64.900.000,00
			2026	+29.000.000,00
			2027	+0,00
			2028	+0,00
			2029	+0,00
			2030	+0,00
			2031	+0,00
			2032	+2.086.220,00
			2033	+2.086.220,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	2025	-1.342.000,00
			2026	-1.342.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
13 Tutela della salute	13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	2025	+200.000,00
			2026	+200.000,00
			2027	+6.000.000,00
			2028	+6.000.000,00
			2029	+6.000.000,00
			2030	+6.000.000,00
			2031	+6.000.000,00
			2032	+6.000.000,00
			2033	+6.000.000,00
			2034	+6.000.000,00
			2035	+6.000.000,00
			2036	+6.000.000,00
			2037	+6.000.000,00
			2038	+6.000.000,00
			2039	+6.000.000,00
			2040	+6.000.000,00
			2041	+6.000.000,00
			2042	+6.000.000,00
			2043	+6.000.000,00
			2044	+6.000.000,00
			2045	+6.000.000,00
			2046	+6.000.000,00
			2047	+6.000.000,00
			2048	+6.000.000,00
	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	2025	+51.174.297,16
			2026	+13.655.000,00
			2027	-2.345.000,00
			2028	-2.345.000,00
			2029	-2.345.000,00
			2030	-2.345.000,00
			2031	-2.345.000,00
			2032	-2.345.000,00
			2033	-2.345.000,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	2025	-1.169.600,00
		2 Spese in conto capitale	2025	+5.110.164,00
			2026	+5.260.164,00
			2027	+5.221.164,00
			2028	+5.245.164,00
			2029	+5.245.164,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO	STANZIAMENTO
14 Sviluppo economico e competitivita'	14.01 Industria, PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	2030	+5.245.164,00
			2031	+5.230.164,00
			2032	+3.310.164,00
			2033	+1.310.164,00
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	2025	+33.254.436,00
			2026	-1.310.164,00
			2027	-1.310.164,00
			2028	-1.310.164,00
			2029	-1.310.164,00
			2030	-1.310.164,00
			2031	-1.310.164,00
			2032	-1.310.164,00
			2033	-1.310.164,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.02 Formazione professionale	1 Spese correnti	2025	+1.342.000,00
			2026	+1.342.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2 Spese in conto capitale	2025	+80.000,00
			2026	+40.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2 Spese in conto capitale	2025	+4.175.000,00
			2026	+4.175.000,00
			2027	+4.175.000,00
			2028	+4.175.000,00
			2029	+4.175.000,00
			2030	+4.175.000,00
			2031	+4.175.000,00
			2032	+5.412.282,74
			2033	+5.412.282,74
19 Relazioni internazionali	19.02 Cooperazione territoriale	2 Spese in conto capitale	2025	+350.000,00
			2026	+100.000,00
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	2025	+8.300.000,00
			2026	+11.600.000,00
			2027	+12.600.000,00
			2028	+14.000.000,00
			2029	+12.200.000,00
			2030	+12.200.000,00
			2031	+12.200.000,00
			2032	+12.200.000,00
			2033	+15.045.545,97

NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

- a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle variazioni alle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Di seguito si evidenziano gli elementi assunti alla base per la revisione degli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione.

Per quanto concerne le entrate da devoluzioni di tributi erariali e da tributi propri gli stanziamenti del triennio 2022-2024 sono stati rivisti per tenere conto del minor gettito Irap, Irpef e addizionale all'Irpef derivante dalla manovra nazionale di riduzione della pressione fiscale approvata con la legge di bilancio dello Stato per il 2022. Gli stanziamenti del 2022 sono inoltre stati rivisti rispetto a quelli definiti in sede di bilancio di previsione per tenere conto, per le devoluzioni di tributi erariali, della quantificazione dei saldi dell'esercizio 2020 e del riconoscimento degli arretrati relativi al PREU riferiti agli anni 2004-2007. Per i tributi propri si è tenuto conto dell'estensione per l'anno 2022 dell'esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF ai soggetti con reddito imponibile fino a 25.000 euro - in precedenza era riferita ai soggetti con reddito imponibile fino a 15.000 euro – con effetti sull'esercizio 2023.

Per quanto concerne le entrate extratributarie sono state variate prevalentemente per tenere conto delle somme che sono state definite nel corso dell'esercizio; al riguardo si citano in particolare i dividendi deliberati dalle Assemblee delle società partecipate e controllate dalla Provincia e i rimborsi dell'indennità premio di fine servizio di competenza dell'INPS.

I trasferimenti correnti sono stati incrementati nel triennio 2022-2024 per tenere conto del trasferimento dello Stato a titolo di compensazione del minore gettito dei tributi erariali devoluti e dei tributi propri a seguito della citata manovra nazionale varata con la legge di bilancio dello Stato per il 2022 e per iscrivere ulteriori trasferimenti principalmente attribuiti dallo Stato per fronteggiare gli effetti della pandemia. I trasferimenti di parte capitale attinenti gli interventi finanziati dallo Stato sono, invece, stati rimodulati in base ai cronoprogrammi della spesa.

Sul bilancio 2022 risulta inoltre possibile applicare un avanzo di amministrazione generato dalla gestione 2021 pari a 382,5 milioni di euro. Di tale importo una quota pari a circa 32,9 milioni di euro è rappresenta da somme vincolate e accantonate, aventi quindi una destinazione specifica (in particolare risorse statali a destinazione vincolata incassate a fine anno) applicate per 25,9 milioni di euro anticipatamente con deliberazione della Giunta provinciale e per 7,0 milioni di euro in sede di assestamento. Una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro è rappresentata da arretrati afferenti i tributi sui giochi definiti in sede di accordo con lo Stato del novembre 2021, già iscritti sul bilancio 2022 ma erogati dallo Stato a fine 2021. Tale somma va quindi a sostituire stanziamenti già previsti in sede di bilancio iniziale non generando nuove disponibilità. La restante quota pari a circa 300 milioni di euro rappresenta invece avanzo libero.

Le variazioni agli stanziamenti di spesa sono state formulate tenuto conto della necessità di:

- integrare e rimodulare, ove necessario, le autorizzazioni disposte in sede di previsione iniziale;

- visto il contesto di incertezza circa gli effetti derivante dal conflitto in Ucraina e dall'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, dare risposte alle nuove esigenze di famiglie e imprese; ciò sia autorizzando risorse specifiche a tale fine, sia disponendo un accantonamento di risorse di 100 milioni di euro da utilizzare in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi in autunno, dopo l'approvazione dell'assestamento;
- proseguire nelle azioni e negli interventi di rilancio del sistema economico ormai avviato su un percorso di crescita post-pandemica;
- rimodulare, in relazione alla relativa spendibilità, le autorizzazioni di spesa riferite ad alcuni interventi, con particolare riferimento alle opere pubbliche;
- garantire le risorse per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione Trentino – Alto Adige, peraltro incrementata con il presente assestamento ai sensi delle specifiche disposizioni previste dall'ordinamento finanziario statutario.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in conformità ai criteri del decreto legislativo n. 118/2011.

Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli enti strumentali della Provincia di cui alla L.P. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, nonché quelle che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto qualora non si verifichi l'entrata medesima.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Le percentuali applicate alle variazioni delle entrate sono state calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque anni.

Si rimanda all'allegato all'assestamento in commento "Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità" la rappresentazione in dettaglio del Fondo per ciascun esercizio del bilancio 2022-2024.

Accantonamenti per spese potenziali

Sul risultato di amministrazione 2021 è stata accantonata la somma di 8,35 milioni di euro relativa al fondo contenzioso, importo che si riferisce alla stima delle probabili soccombenze operata dall'Avvocatura sulle vertenze pendenti. In sede di assestamento si è provveduto ad applicare al bilancio 2022 una quota di tale importo pari a 3,5 milioni di euro, riferita, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Avvocatura, a contenzioso che potrebbe concludersi nel medesimo esercizio.

Sul risultato di amministrazione 2021 è stata altresì accantonata la somma di 779,27 mila euro relativa al fondo residui perenti, importo che copre interamente l'entità dei medesimi residui.

Entrate e spese ricorrenti

In appositi allegati alla presente Nota integrativa sono riportate le variazioni disposte con l'assestamento alle entrate ed alle spese ricorrenti e non ricorrenti.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2021 prevede somme vincolate per euro 29.406.758,84 e somme accantonate per euro 221.772.295,81 (inclusi 155 milioni di euro a titolo di stima dei maggiori ristori ricevuti dallo Stato per le minori entrate conseguenti agli effetti della pandemia negli anni 2020 e 2021). Gli elenchi analitici delle somme accantonate e vincolate sono riportati negli allegati a/1) e a/2) del rendiconto della Provincia del 2021 nonché in versione dettagliata nella relazione sulla gestione al rendiconto.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In coerenza con le somme accantonate e vincolate sul risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2021, con deliberazione della Giunta provinciale n. 878 del 20 maggio 2022 è stata applicata una quota dell'avanzo vincolato pari a 25.851.466,92 euro e in sede di assestamento sono stati applicati euro 3.555.291,92 di quote vincolate ed euro 3.500.000,00 di quote accantonate, come indicate complessivamente nelle tabelle allegare alla presente Nota integrativa.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco delle variazioni agli interventi programmati per spese di investimento è riportato nell'allegato alla presente Nota integrativa "Variazioni all'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili".

In apposito prospetto allegato alla presente Nota integrativa viene data dimostrazione della copertura finanziaria degli investimenti.

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.

Non sono previste variazioni agli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'elenco è riportato in apposito allegato alla presente Nota integrativa.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari per tali strumenti.

h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet

Di seguito si indicano gli organismi strumentali della Provincia autonoma di Trento, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011:

Agenzia del Lavoro

Agenzia per la Depurazione

Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali

Agenzia provinciale per i Pagamenti

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche

Istituto di Statistica della Provincia di Trento

Cassa Provinciale Antincendi

Di seguito si indicano gli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento:

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Centro servizi culturali Santa Chiara

Fondazione Ai Caduti dell'Adamello

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Dolomiti Unesco

Fondazione Don Lorenzo Guetti

Fondazione Edmund Mach

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

Fondazione Museo storico del Trentino
 Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
 Istituto culturale cimbri
 Istituto culturale mòcheno
 Istituto culturale ladino
 Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)
 Istituzioni scolastiche e formative provinciali
 Museo Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Museo delle scienze
 Opera universitaria
 Parco Adamello – Brenta
 Parco Paneveggio - Pale di San Martino

A seguito dell'approvazione dei bilanci, i relativi documenti sono consultabili nel sito internet degli organismi ed enti stessi.

h) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

	Quota PAT al 31/12/2021
Aerogest S.r.l. in liquidazione	30,27%
Aeroporto Valerio Catullo S.p.a.	14,24%
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,93%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	0,73%
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%

Euregio Plus SGR S.p.A.	4,00%
Interbrennero – Interporto Servizi doganali e intermodali del Brennero S.p.A.	63,01%
Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa S.p.A.	100,00%
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	14,07%
Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – FINEST S.p.A.	1,18%
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.	5,00%
Trentino Digitale S.p.A.	88,52%
Trentino Riscossioni S.p.A.	91,96%
Trentino School of Management (TSM) Società consortile a responsabilità limitata per la formazione permanente del personale	64,60%
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%
Trentino Trasporti S.p.A.	80,04%
Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S.p.A.	3,45%

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Ricorrente Non ricorrente	-12.631.000,00 0,00	-42.631.000,00 0,00	-12.631.000,00 0,00
1010300	TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente Non ricorrente	63.500.000,00 0,00	-75.700.000,00 0,00	-75.700.000,00 0,00
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Ricorrente Non ricorrente	1.080.032,64 134.367.641,41	0,00 109.231.384,37	0,00 108.561.112,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.162,41	0,00 26.471,63	0,00 0,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	6.400.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
3020000	TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00
3040000	TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale	Ricorrente Non ricorrente	5.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Ricorrente Non ricorrente	16.849.576,81 0,00	11.100.000,00 0,00	8.200.000,00 0,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -11.205.308,54	0,00 14.684.266,67	0,00 2.282.195,70
4040000	TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
5030000	TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	Ricorrente Non ricorrente	-20.000.000,00 16.000.000,00	0,00 16.700.000,00	0,00 19.400.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
<i>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>					
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	Ricorrente Non ricorrente	-8.980.000,00 0,00	-8.980.000,00 0,00	-8.980.000,00 0,00
TOTALE TITOLI		Totale Entrate	184.382.104,73	33.231.122,67	42.132.307,70
		<i>di cui</i>			
		Ricorrente	45.318.609,45	-109.811.000,00	-88.011.000,00
		Non ricorrente	139.063.495,28	143.042.122,67	130.143.307,70

STANZIAMENTI ASSESTATI ENTRATE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale di entrata e dell'Avanzo applicato)

TITOLI	TIPOLOGIE	R/NR	2022	2023	2024
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	Ricorrente	416.049.000,00	388.519.000,00	434.769.000,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	Ricorrente	3.772.570.000,00	3.585.150.000,00	3.658.040.000,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Non ricorrente	167.536.585,70	117.408.289,29	110.885.736,82
		Ricorrente	100.856.783,37	96.306.889,00	96.316.889,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	Ricorrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Non ricorrente	3.689.621,43	123.746,53	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	75.635.725,60	78.131.340,60	28.345.304,00
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Non ricorrente	1.967.850,00	1.958.850,00	1.956.500,00
		Ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Interessi attivi	Ricorrente	129.112,67	112.200,00	123.500,00
	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	5.510.000,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	Non ricorrente	1.455.553,44	1.411.000,00	1.146.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		Ricorrente	200.686.028,33	78.838.193,25	72.267.078,45
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	Non ricorrente	269.623.386,57	77.332.113,51	95.809.112,74
		Ricorrente	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Non ricorrente	70.179.805,62	19.628.000,00	10.008.000,00
		Ricorrente	50.000,00	45.000,00	35.000,00
	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	Non ricorrente	5.000.000,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	Non ricorrente	46.221.085,85	46.227.249,52	48.770.241,92
		Ricorrente	272.659.804,00	249.959.804,00	224.959.804,00
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	Non ricorrente	98.000,00	17.000,00	14.000,00
		Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Non ricorrente	1.651.982,39	32.000.000,00	64.000.000,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Ricorrente	341.725.000,00	341.725.000,00	341.725.000,00
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	Ricorrente	25.186.138,12	18.737.105,71	18.675.211,70
Totale complessivo			5.865.481.463,09	5.220.640.781,41	5.294.856.378,63
		di cui			
		Ricorrente	5.298.057.592,09	4.924.534.532,56	4.962.266.787,15
		Non ricorrente	567.423.871,00	296.106.248,85	332.589.591,48

RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 01: Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-520.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	850.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	100.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.350.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	20.035.000,00	3.780.000,00	0,00
PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	200.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.266.500,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	646.255,68	1.110.578,20	1.110.578,20
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	5.800.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	9.715.000,00	25.000,00	25.000,00
		Non ricorrente	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	42.000,00 250.000,00	47.243,20 78.695,74	47.243,20 78.695,73
<i>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.660.000,00 0,00	1.260.000,00 0,00	1.260.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	9.583.824,82 30.000,00	4.526.800,00 390.000,00	3.876.800,00 200.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -1.130.000,00	0,00 1.490.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Edilizia scolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 7.670.000,00	0,00 1.509.969,28	0,00 0,00
PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	-25.000,00 0,00	325.000,00 -150.000,00	280.000,00 -280.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.000.000,00	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00
PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	530.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</i>					
PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.720.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	5.089.280,00	90.000,00	0,00
		Non ricorrente	1.351.500,00	800.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.356.000,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>					
PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	855.000,00	750.000,00	700.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	160.000,00	5.500.000,00	3.650.000,00
PROGRAMMA 02: Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	60.000,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 07 TURISMO</i>					
PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	290.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	201.000,00	1.146.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	12.114.500,00	400.000,00	400.000,00
<i>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>					
PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-2.320.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-192.000,00	314.000,00	278.000,00
PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	1.000.000,00	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.591.441,44
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 01: Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 03: Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	200.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 1.615.304,60	0,00 692.464,60	0,00 1.171.558,20
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.214.537,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.620.733,46	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	1.933.244,48	2.289.244,48	2.933.244,48
PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	722.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	64.003.577,25	6.942.749,82	727.000,00
<i>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</i>					
PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.568.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.203.278,95	600.000,00	0,00
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	235.000,00	654.826,40	624.826,40
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	785.000,00	-150.000,00	-150.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-198.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-2.390.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	332.000,00 1.810.000,00	905.000,00 700.000,00	905.000,00 0,00
PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	4.300.000,00 -1.088.087,17	2.530.000,00 -1.460.000,00	2.500.000,00 -1.304.000,00
PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	330.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 678.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 390.754,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	34.180.000,00 1.272.240,00	750.000,00 0,00	350.000,00 0,00
PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente Non ricorrente	0,00 -7.319.297,16	0,00 -15.500.000,00	0,00 -3.146.787,89
PROGRAMMA 06: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	0,00 200.032,64	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	3.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
PROGRAMMA 01: Industria, PMI e Artigianato					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	450.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-225.463,09	-1.069.600,00	-1.169.600,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	64.701.137,81	5.043.206,43	5.250.164,00
PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	145.750,00	45.750,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	20.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	35.430.500,00	-29.570.800,00	1.119.036,00
PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	30.416,36	20.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	315.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Formazione professionale					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	894.666,67	1.690.420,00	1.342.000,00
PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	1.000.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-29.840,00	90.000,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.304.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	325.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	2.003.698,78	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	6.871.506,49	5.110.000,00	120.000,00
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-20.945.000,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	125.000,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	39.566.229,77	1.762.717,26	4.175.000,00
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	150.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02: Cooperazione territoriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		Non ricorrente	-419.130,45	850.000,00	400.000,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 01: Fondi di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	88.730.000,00	16.315.000,00	16.315.000,00
		Non ricorrente	127.238.808,42	15.964.857,26	8.684.240,82
PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente	-32.000,00	82.000,00	5.000,00
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03: Altri fondi					

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RICORRENTE / NON RICORRENTE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024
Titolo 1	Spese correnti	Ricorrente Non ricorrente	1.544.499,42 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</i>					
PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Ricorrente Non ricorrente	-8.980.000,00 0,00	-8.980.000,00 0,00	-8.980.000,00 0,00
TOTALE MISSIONI		Totale Spese di cui	541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
		Ricorrente	137.171.375,35	16.770.869,60	14.698.869,60
		Non ricorrente	403.899.834,03	16.460.253,07	27.433.438,10

STANZIAMENTI ASSESTATI SPESE RICORRENTI - NON RICORRENTI
(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	Ricorrente	17.835.000,00	18.355.000,00	18.355.000,00
			Non ricorrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.02 Segreteria generale	1 Spese correnti	Ricorrente	13.720.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00
	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 Spese correnti	Ricorrente	6.215.000,00	6.245.000,00	6.215.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Ricorrente	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			Non ricorrente	14.700.000,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	8.527.450,00	8.527.450,00	8.527.450,00
	01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	Ricorrente	10.059.000,00	9.659.000,00	9.609.000,00
	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	Ricorrente	22.693.665,23	20.749.972,99	20.639.100,00
			Non ricorrente	521.174,06	587.239,09	587.240,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	129.573.583,33	26.391.311,22	16.459.880,44
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	Non ricorrente	210.000,00	0,00	0,00
	01.08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	Ricorrente	23.540.500,00	22.274.000,00	22.274.000,00
			Non ricorrente	646.255,68	1.110.578,20	1.110.578,20
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	23.189.832,27	12.580.000,00	12.150.000,00
	01.10 Risorse umane	1 Spese correnti	Ricorrente	93.018.504,00	80.620.704,00	80.489.000,00
			Non ricorrente	800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	01.11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	Ricorrente	13.961.037,14	13.219.321,00	13.219.321,00
			Non ricorrente	2.928.150,00	2.651.195,74	2.651.195,73
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	50.000,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	Ricorrente	124.006.140,00	122.859.140,00	122.704.460,00
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.150.000,00	0,00	0,00
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	637.276.674,29	624.478.235,47	622.406.420,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
04 Istruzione e diritto allo studio	04.02 Altri ordini di istruzione non	1 Spese correnti	Non ricorrente	12.991.778,00	904.822,00	542.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	7.524.062,11	4.535.243,68	2.400.858,40
	04.03 Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	17.365.900,17	12.636.172,44	10.200.500,00
	04.04 Istruzione universitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	95.693.666,60	98.552.286,00	99.840.286,00
			Non ricorrente	401.895,74	338.124,82	208.124,82
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	15.498.353,43	18.404.434,43	23.698.353,43
	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	Ricorrente	22.714.100,00	21.584.100,00	21.055.100,00
			Non ricorrente	622.000,00	323.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Spese correnti	Ricorrente	358.000,00	358.000,00
2 Spese in conto capitale			Non ricorrente	4.867.000,00	835.000,00	35.000,00
05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1 Spese correnti	Ricorrente	51.976.719,40	44.712.081,40	42.814.081,40
			Non ricorrente	8.369.000,00	5.995.800,00	3.771.800,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	16.638.218,24	10.004.483,11	9.744.483,11
		3 Spese per incremento attività finanziarie				
		Non ricorrente	0,00	0,00	0,00	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	1 Spese correnti	Non ricorrente	7.260.000,00	990.000,00	1.120.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	10.144.000,00	21.500.000,00	19.650.000,00
	06.02 Giovani	1 Spese correnti	Ricorrente	52.824,40	0,00	0,00
			Non ricorrente	1.606.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.423.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00
			Non ricorrente	1.574.000,00	1.290.000,00	144.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	81.275.132,58	43.991.632,58	44.672.567,95
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	Ricorrente	14.516.000,00	16.743.000,00	16.650.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.606.800,00	1.120.875,00	812.375,00
		08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1 Spese correnti			
		Ricorrente	4.200.400,00	4.200.400,00	4.200.000,00	
		Non ricorrente	250.000,00	1.000.000,00	0,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	46.844.067,29	40.766.111,12	41.079.546,14
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	24.596.290,52	19.080.500,00	17.000.000,00
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 Spese correnti	Ricorrente	31.820.000,00	30.580.000,00	30.580.000,00
			Non ricorrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.461.430,00	404.600,00	1.000.000,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	09.03 Rifiuti	1 Spese correnti	Ricorrente	3.430.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	4.600.000,00	0,00	0,00
	09.04 Servizio idrico integrato	1 Spese correnti	Ricorrente	61.000,00	41.000,00	41.000,00
			Non ricorrente	683.657,78	500.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	10.680.460,22	10.722.460,22	12.565.609,85
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1 Spese correnti	Ricorrente	7.710.302,00	6.370.640,00	6.015.460,00
			Non ricorrente	10.400,00	10.000,00	10.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	20.808.078,19	10.130.564,60	9.265.558,20
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.01 Trasporto ferroviario	1 Spese correnti	Ricorrente	23.054.537,65	18.380.000,00	17.960.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	4.950.000,00	0,00	0,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.02 Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti	Ricorrente	64.240.733,46	65.120.000,00	65.120.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	31.118.206,52	48.123.142,95	57.297.071,95
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.03 Trasporto per vie d'acqua	1 Spese correnti	Ricorrente	10.000,00	10.000,00	7.000,00
	10.04 Altre modalità di trasporto	1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti	Ricorrente	49.073.800,00	42.828.000,00	42.828.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	196.380.441,78	122.878.175,13	138.942.487,95
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	Ricorrente	37.337.000,00	28.547.000,00	28.470.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
11 Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	1 Spese correnti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	14.100.000,00	6.733.200,00	6.733.200,00
	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	28.340.323,59	6.915.595,32	14.402.207,73
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 Spese correnti	Ricorrente	16.838.059,66	15.727.359,37	15.696.723,97
	12.02 Interventi per la disabilità	1 Spese correnti	Ricorrente	48.117.600,00	46.762.600,00	46.762.600,00
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.652.000,00	0,00	0,00
	12.03 Interventi per gli anziani	1 Spese correnti	Ricorrente	76.289.400,00	75.613.200,00	75.360.000,00
	12.04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1 Spese correnti	Ricorrente	8.536.966,62	8.410.302,05	7.842.842,70
			Non ricorrente	17.828.646,84	6.725.000,00	1.137.157,30
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	50.000,00	0,00	0,00
	12.05 Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	Ricorrente	102.484.000,00	100.530.000,00	100.500.000,00
			Non ricorrente	11.677.113,89	3.100.500,00	2.188.000,00
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 Spese correnti	Ricorrente	15.281.520,42	13.366.361,00	13.352.361,00
			Non ricorrente	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.443.000,00	215.000,00	15.000,00
	12.08 Cooperazione e associazionismo	1 Spese correnti	Ricorrente	2.600.000,00	2.079.000,00	250.000,00
			Non ricorrente	1.848.372,52	1.054.000,00	1.054.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	25.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	1.304.175.241,42	1.251.100.229,42	1.307.574.000,00
			Non ricorrente	2.123.371,91	0,00	100.000,00
	13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	1 Spese correnti	Ricorrente	19.710.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00
	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	112.408.483,99	65.165.660,13	109.701.476,35
	13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	1 Spese correnti	Non ricorrente	223.881,71	0,00	0,00
	13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	1 Spese correnti	Ricorrente	3.700.000,00	0,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
14 Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	Ricorrente	10.077.000,00	9.456.000,00	9.450.000,00
			Non ricorrente	1.798.619,16	280.000,00	180.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	202.471.528,67	85.515.173,28	93.644.696,80
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	1.651.982,39	0,00	0,00
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1 Spese correnti	Ricorrente	431.500,00	430.000,00	430.000,00
			Non ricorrente	245.250,00	145.750,00	45.750,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	12.591.500,00	9.647.000,00	8.059.000,00
	14.03 Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	150.890.858,75	60.068.300,00	91.118.300,00
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	1 Spese correnti	Ricorrente	6.375.000,00	6.375.000,00	6.372.817,74
			Non ricorrente	121.650,32	70.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	4.405.514,59	2.756.000,00	4.278.000,00
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1 Spese correnti	Ricorrente	13.815.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	15.02 Formazione professionale	1 Spese correnti	Non ricorrente	4.463.746,34	1.932.640,00	1.342.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
	15.03 Sostegno all'occupazione	1 Spese correnti	Ricorrente	28.524.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00
			Non ricorrente	100.160,00	90.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	48.514.000,00	44.050.000,00	43.000.000,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	Ricorrente	11.908.000,00	11.233.000,00	11.233.000,00
			Non ricorrente	6.688.870,45	3.022.900,00	2.672.300,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	41.535.756,79	19.588.361,43	7.332.231,73
		3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	5.000.000,00	0,00	0,00
	16.02 Caccia e pesca	1 Spese correnti	Non ricorrente	1.386.000,00	700.000,00	700.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	Ricorrente	609.763.008,11	642.271.190,11	658.343.206,11
			Non ricorrente	620.000,00	50.000,00	0,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	292.857.229,66	204.512.361,63	176.558.913,01

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		2022	2023	2024
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborso prestiti	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1 Spese correnti	Ricorrente	877.000,00	662.000,00	650.000,00
			Non ricorrente	1.168.721,20	1.070.161,20	1.070.161,20
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	1.553.927,51	20.000,00	20.000,00
	19.02 Cooperazione territoriale	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	2.334.208,65	2.256.981,13	1.447.555,00
20 Fondi e accantonamenti	20.01 Fondi di riserva	1 Spese correnti	Ricorrente	95.417.000,00	24.891.000,00	24.891.000,00
			Non ricorrente	158.853.973,09	55.360.052,44	39.622.203,72
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	3.359.000,00	3.236.000,00	2.943.000,00
	20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	830.000,00	9.000,00	3.000,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	5.994.499,42	380.000,00	380.000,00
	20.03 Altri fondi		Non ricorrente	4.003.186,79	250.000,00	250.000,00
		2 Spese in conto capitale	Non ricorrente	250.000,00	2.005.000,00	2.105.000,00
50 Debito pubblico	50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3 Spese per incremento attività finanziarie	Non ricorrente	240.000.000,00	229.000.000,00	204.000.000,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	0,00	0,00	947.936,00
60 Anticipazioni finanziarie	50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4 Rimborso prestiti	Ricorrente	0,00	0,00	672.617,00
		1 Spese correnti	Ricorrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 Servizi per conto terzi	99.01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7 Partite di giro	Ricorrente	366.911.138,12	360.462.105,71	360.400.211,70
			Non ricorrente	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo				6.248.022.034,66	5.220.640.781,41	5.294.856.378,63
			di cui			
			Ricorrente	4.147.202.537,94	3.965.810.228,52	4.032.240.544,62
			Non ricorrente	2.100.819.496,72	1.254.830.552,89	1.262.615.834,01

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Risorse accantonate non applicate al bilancio dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
Fondo anticipazioni liquidità				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate				
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	4.104.616,67	0,00	4.104.616,67
Totale Fondo perdite società partecipate		4.104.616,67	0,00	4.104.616,67
Fondo contenzioso				
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	8.350.000,00	3.500.000,00	4.850.000,00
Totale Fondo contenzioso		8.350.000,00	3.500.000,00	4.850.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità				
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	50.762.272,98	0,00	50.762.272,98
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	2.776.136,82	0,00	2.776.136,82
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		53.538.409,80	0,00	53.538.409,80
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
907500	RESIDUI PERENTI C/CAPITALE	779.269,34	0,00	779.269,34
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		779.269,34	0,00	779.269,34
Altri accantonamenti				
999999	FONDO ACCANTONAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEI RISOTRI RICEVUTI IN ECCESSO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 823 DELLA L. 178/2020	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
Totale Altri accantonamenti		155.000.000,00	0,00	155.000.000,00
TOTALE		221.772.295,81	3.500.000,00	218.272.295,81

**ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)**

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (c) = (a)-(b)
Vincoli derivanti da legge (I/1):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	ENTRATA PER ANTICIPO ONERI GARA GAS NATURALE	615415	SPESE GARA GAS NATURALE	20.416,36	20.416,36	0,00
Totale vincoli derivanti da legge (I/1)				20.416,36	20.416,36	-
Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	ASS.STAT.AREE NATURALI PROTETTE	806400-002	ART. 002 - ALTRI INVESTIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA ANCHE TRAMITE INCENTIVI PROVINCIALI	103.326,03	103.326,03	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTRIBUTI U.E. PER PARTNER	908253	CONTRIBUTI DA VERSARE AI PARTNER	705.014,07	705.014,07	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	ASS.STAT.ECOSISTEMI FORESTALI E MONTANI	805520 805530 805560-002	LAVORI DIRETTI PER POTENZIAMENTO AREE BOSCHIVE PIANIFICAZIONE FORESTALE E MONTANA POTENZIAMENTO AREE FORESTALI E LORO RISORSE	325.651,20	34.731,20 174.420,00 116.500,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	ASS. STAT. PROG.RICERCA O SPERIM. SOCIALI	959510-014 959501-014 959502-014	RETRIBUZIONI RIFERITE AL PROGRAMMA 12.07 CONTRIBUTI SOCIALI PROGRAMMA 12.07 PERSONALE PAT - IRAP PROGRAMMA 12.07	1.587.498,00	700.000,00 443.749,00 443.749,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTRIB. AALL INTERV.MOBILITA', BENI IMM., EMERGENZE	743150	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE	401000-006 441310 441155 506160	ART. 006 - FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO IN CASE-FAMIGLIA PROTETTE E IN CASE ALLOGGIO PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEI NUCLEI MAMMA BAMBINO SPESE PER SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FINANZIATE DALLO STATO SPESE PER INIZIATIVE PER LA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE	81.697,66	13.732,83 23.849,07 8.555,00 35.560,76	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE	617625-002	INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI COFINANZ.	1.655.655,76	1.655.655,76	0,00
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	TRASF. CORR. DA AACC PER INIZIATIVE CASSA AMMENDI	401000-005	ART. 005 - PROGETTO CASSA DELLE AMMENDI	9.251,23	9.251,23	0,00

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2022
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	TRASF. CORR. DA AA.CC. EMERGENZA COVID-19			116.711,00		0,00
		441155	ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FINANZIATE DALLO STATO		116.711,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	TRASF. CORR. DA AACC CONTR. AZIENDE TPL PER COVID-19			2.835.271,11		0,00
		745000-001	FONDO TRASPORTI - CONTRIBUTI - NON RILEVANTE IVA		1.620.733,46	
		745000-004	FONDO TRASPORTI - CORRISPETTIVI - NON RILEVANTE IVA		1.214.537,65	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	TRASF. COR. DA AACC PER FONDO MONTAGNA (COVID-19)			6.690.263,39		0,00
		615605	ASSEGNAZIONI INVESTIMENTI TRENTINO SVILUPPO S.P.A		6.681.449,00	
		612758	ASSEGNAZIONI APIAE - FONDO MONTAGNA		8.814,39	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	EMERGENZA CALAMITA' VAIA OTTOBRE '18			193.772,59		0,00
		743151	OPERE PER VIABILITA' - CALAMITA' OTTOBRE 2018		193.772,59	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA			451.263,12		0,00
		408505	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI		451.263,12	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTR. INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE			1.083.108,86		0,00
		408507	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE)		983.108,86	
		408508	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE) - INCARICHI		100.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTR. INVEST. AACC EVENTI CALAM. OTTOBRE 2020			53.278,95		0,00
		808200-006	CONTRIBUTI COMUNI SOMMA URGENZA - CALAMITA' 2020		53.278,95	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CON. INV. AACC MITIGAZ. RISCHIO IDROG-DPCM 20/2/19			9.953.884,16		0,00
		743170	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE - FINANZIATE DALLO STATO		9.553.884,16	
		743172	SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' - FINANZIATE DALLO STATO		400.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	CONTR. INVEST. AA.CC.FC-PNRR RIQUALIF. ALLOGGI E.R.P			1.591.441,44		0,00
		652013	PNC-M2C3 RIQUALIFICAZ. ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA		1.591.441,44	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				28.437.088,57	28.437.088,57	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3):						
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				-	-	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	SOMME AGGIUNTIVE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE			889.959,31		0,00
		619011	SAN FLORIANO - TRASFER. AI COMUNI		183.512,55	
		619013	SAN FLORIANO - SPESE DIRETTE		706.446,76	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				889.959,31	889.959,31	0,00
Altri vincoli (I/5):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	INIZIATIVA "ADOTTA UN ALBERO"			59.294,60		0,00
		805590	ASSEGNAZIONI AGENZIA FORESTE DEMANIALI		59.294,60	
Totale altri vincoli (I/5)				59.294,60	59.294,60	0,00
Totale risorse vincolate (L/1+I/2+I/4+I/5)				29.406.758,84	29.406.758,84	0,00

VARIAZIONE ALL'ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI

(al netto degli stanziamenti della missione 20 Fondi e accantonamenti)

(importi in euro)

MISSIONE	PROGRAMMA	2022	2023	2024
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	+20.035.000,00	+3.780.000,00	
	01.08 Statistica e sistemi informativi	+5.800.000,00		
04 Istruzione e diritto allo studio	04.01 Istruzione prescolastica	+2.000.000,00		
	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-1.130.000,00	+1.490.000,00	
	04.03 Edilizia scolastica	+7.670.000,00	+1.509.969,28	
	04.04 Istruzione universitaria	+1.000.000,00	+500.000,00	+500.000,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	+1.720.000,00	+300.000,00	
	05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	+2.356.000,00		
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	06.01 Sport e tempo libero	+160.000,00	+5.500.000,00	+3.650.000,00
07 Turismo	07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	+12.114.500,00	+400.000,00	+400.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	08.01 Urbanistica e assetto del territorio	-192.000,00	+314.000,00	+278.000,00
	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			-1.591.441,44
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.01 Difesa del suolo			
	09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	+0,00		
	09.04 Servizio idrico integrato	+340.000,00		
	09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		+10.000,00	+10.000,00
		+1.615.304,60	+692.464,60	+1.171.558,20
10 Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale			
		+1.933.244,48	+2.289.244,48	+2.933.244,48
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	+64.003.577,25	+6.942.749,82	+727.000,00
11 Soccorso civile	11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	+2.203.278,95	+600.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.02 Interventi per la disabilità	-198.000,00		
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	+678.000,00	+200.000,00	
13 Tutela della salute	13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-7.319.297,16	-15.500.000,00	-3.146.787,89
14 Sviluppo economico e competitività	14.01 Industria, PMI e Artigianato	+64.701.137,81	+5.043.206,43	+5.250.164,00
	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	+20.000,00	+1.000.000,00	
	14.03 Ricerca e innovazione	+35.430.500,00	-29.570.800,00	+1.119.036,00
	14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-100.000,00		
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15.03 Sostegno all'occupazione	+2.304.000,00		
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	+6.871.506,49	+5.110.000,00	+120.000,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	+39.566.229,77	+1.762.717,26	+4.175.000,00
19 Relazioni internazionali	19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	+150.000,00		
	19.02 Cooperazione territoriale	-419.130,45	+850.000,00	+400.000,00
Totale complessivo		+263.313.851,74	-6.776.448,13	+15.995.773,35

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	869.983.155,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO IN PARTE CAPITALE	244.660.950,83
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	399.853.192,19
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	52.626.907,46
ENTRATE TITOLO 6	1.651.982,39
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.568.776.188,85
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	1.568.776.188,85

Negli esercizi 2023-2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	667.554.172,37
MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	685.997.714,38

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.102.658.169,00	1.085.407.245,89	887.171.010,24	1.025.078.808,38

MARGINE COPERTURA 2023	667.554.172,37
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	157.005.113,51
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	57.204.053,52
ENTRATE TITOLO 6	32.000.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	913.763.339,40
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (al netto FPV anni precedenti)	913.763.339,40

MARGINE COPERTURA 2024	685.997.714,38
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	165.852.112,74
ENTRATE TITOLO 5: variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	59.744.045,92
ENTRATE TITOLO 6	64.000.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	975.593.873,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (al netto FPV anni precedenti)	975.593.873,04

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.213.652.633,81	4.547.683.401,09	4.943.905.101,55	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.530.754.691,80	3.262.301.111,32	3.583.336.977,81	
MARGINE CORRENTE	1.682.897.942,01	1.285.382.289,77	1.360.568.123,74	1.442.949.451,84

MARGINE COPERTURA 2025 ed esercizi successivi	1.025.078.808,38
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025	705.889.192,01
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026	530.811.276,49
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027	352.777.243,64
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028	249.935.025,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	200.302.147,70
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	127.770.800,68
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	99.660.835,02
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	80.626.948,67
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033	58.544.184,22

ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2022
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	35.271.463
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	22.000.000	14.710.710
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	52.113.820
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	97.750.000	16.468.040
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	50.500.000	21.268.437
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	40.000.000	25.064.341
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	143.750.000	30.364.619
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	56.350.000	14.392.940
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	61.600.000	19.423.131
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	60.375.000	51.460.502
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	59.932.885
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	66.000.000	27.628.574
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	146.000.000	95.532.014
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	184.000.000	147.275.024
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	161.000.000	145.259.382
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	38.080.000	36.482.581
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	34.500.000	20.606.926
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.100.000	24.386.024
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	36.300.000	25.494.000
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	40.260.000	28.146.543
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.050.000	21.734.603
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	27.390.000	13.913.403
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	33.925.000	23.747.500
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	13.640.000	9.863.868
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	29.622.243
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	67.275.000	43.936.544
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	13.373.499
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	22.660.000	18.201.943
	-	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	28.750.000	5.954.744
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	2.203.420.000	1.187.130.303

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2022 dei 200 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione 2022-2024



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

\

COLLEGIO DEI REVISORI

*Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento
al bilancio di previsione 2022 - 2024.*

I sottoscritti dott. Edoardo Curcio, dott.ssa Mara Davi e dott.ssa Tania Toller, revisori nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 899 del 3 luglio 2020;

- ♦ ricevuto il disegno di legge avente ad oggetto l'assestamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 della Provincia, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1157 del 30 giugno 2022, completo dei documenti previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - a) la variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa;
 - b) il quadro generale riassuntivo;
 - c) il prospetto degli equilibri di bilancio;
 - d) la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - e) la nota integrativa;
- ♦ visto il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e i principi contabili generali e applicati;
- ♦ vista la legge provinciale di contabilità n. 7/1979 e s.m.;
- ♦ vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- ♦ vista la legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- ♦ considerati i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti territoriali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ♦ rilevato che con l'assestamento sono state apportate al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni agli stanziamenti di competenza necessarie in particolare per:
 - applicare il risultato di amministrazione 2021 per la parte libera, vincolata e accantonata;
 - iscrivere maggiori risorse derivanti, in particolare, da gettiti arretrati e saldi afferenti le devoluzioni di tributi erariali;
 - adeguare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale in particolare a seguito di un maggior accollo dello stesso da parte della Regione;
 - autorizzare specifiche risorse per far fronte all'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, dando risposte alle esigenze di famiglie e imprese; disporre un accantonamento di risorse di 100 milioni di euro da utilizzare in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi in autunno; proseguire nelle azioni e negli interventi di

rilancio del sistema economico ormai avviato su un percorso di crescita post-pandemica, integrare e rimodulare, ove necessario, le autorizzazioni disposte in sede di previsione iniziale;

- ♦ rilevato, altresì, che con l'assestamento sono state apportate variazioni al bilancio di cassa, al fine, da un lato, di adeguare il fondo cassa iniziale al 1 gennaio 2022 al dato risultante dal rendiconto 2021 e, dall'altro, di adeguare gli stanziamenti sui singoli capitoli di entrata e di spesa;
- ♦ preso atto che la proposta di assestamento è corredata degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011,

ANALIZZATE

- ♦ le variazioni apportate al bilancio di previsione 2022/2024 riassunte nelle tabelle che seguono:

RIEPILOGO ENTRATE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024

TITOLO	Dati	2022	2023	2024
FPV ENTRATA	STANZIAMENTO ATTUALE	1.589.632.496,34	671.275.170,25	460.945.012,42
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	1.589.632.496,34	671.275.170,25	460.945.012,42
AVANZO APPLICATO	STANZIAMENTO ATTUALE	25.851.466,92	0,00	0,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	356.689.104,65	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	382.540.571,57	0,00	0,00
FONDO DI INIZIALE DI CASSA	CASSA ATTUALE	1.650.000.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	1.565.293.018,10	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	3.215.293.018,10	0,00	0,00
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	STANZIAMENTO ATTUALE	4.137.750.000,00	4.092.000.000,00	4.181.140.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	50.869.000,00	-118.331.000,00	-88.331.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	4.188.619.000,00	3.973.669.000,00	4.092.809.000,00
	CASSA ATTUALE	4.017.050.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	4.017.050.000,00	0,00	0,00
2 - Trasferimenti correnti	STANZIAMENTO ATTUALE	138.634.154,04	106.581.068,82	100.641.513,82
	VARIAZIONE COMPETENZA	135.448.836,46	109.257.856,00	108.561.112,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	274.082.990,50	215.838.924,82	209.202.625,82
	CASSA ATTUALE	103.959.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	103.959.000,00	0,00	0,00
3 - Entrate extratributarie	STANZIAMENTO ATTUALE	263.134.693,23	143.061.583,85	94.648.382,45
	VARIAZIONE COMPETENZA	22.249.576,81	17.400.000,00	9.200.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	285.384.270,04	160.461.583,85	103.848.382,45
	CASSA ATTUALE	222.617.733,56	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	222.617.733,56	0,00	0,00
4 - Entrate in conto capitale	STANZIAMENTO ATTUALE	411.058.500,73	139.820.846,84	163.569.917,04
	VARIAZIONE COMPETENZA	-11.205.308,54	17.184.266,67	2.282.195,70
	STANZIAMENTO ASSESTATO	399.853.192,19	157.005.113,51	165.852.112,74
	CASSA ATTUALE	133.781.198,20	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-1.958,57	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	133.779.239,63	0,00	0,00
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	STANZIAMENTO ATTUALE	352.978.889,85	304.504.053,52	279.344.045,92
	VARIAZIONE COMPETENZA	-4.000.000,00	16.700.000,00	19.400.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	348.978.889,85	321.204.053,52	298.744.045,92
	CASSA ATTUALE	107.636.085,85	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	-20.000.000,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	87.636.085,85	0,00	0,00
6 - Accensione prestiti	STANZIAMENTO ATTUALE	1.651.982,39	32.000.000,00	64.000.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	1.651.982,39	32.000.000,00	64.000.000,00
	CASSA ATTUALE	1.651.982,39	0,00	0,00
	_ VARIAZ CASSA ASSEST.	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	1.651.982,39	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	STANZIAMENTO ATTUALE	0,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	0,00	0,00	0,00
	CASSA ATTUALE	0,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	STANZIAMENTO ATTUALE	375.891.138,12	369.442.105,71	369.380.211,70
	VARIAZIONE COMPETENZA	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	366.911.138,12	360.462.105,71	360.400.211,70
	CASSA ATTUALE	285.112.837,65	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATA	285.112.837,65	0,00	0,00
STANZIAMENTO ATTUALE totale		7.296.583.321,62	5.858.684.828,99	5.713.669.083,35
VARIAZIONE COMPETENZA totale		541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
STANZIAMENTO ASSESTATO totale		7.837.654.531,00	5.891.915.951,66	5.755.801.391,05
CASSA ATTUALE totale		6.521.808.837,65	0,00	0,00
VARIAZIONE CASSA totale		1.545.291.059,53	0,00	0,00
CASSA ASSESTATA totale		8.067.099.897,18	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024				
TITOLO	Dati	2022	2023	2024
1 - Spese correnti	STANZIAMENTO ATTUALE	3.735.135.578,29	3.624.900.315,50	3.675.545.692,54
	VARIAZIONE COMPETENZA	329.287.357,64	48.987.570,80	36.166.534,35
	STANZIAMENTO ASSESTATO	4.064.422.935,93	3.673.887.886,30	3.711.712.226,89
	CASSA ATTUALE	4.665.995.182,94	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	1.431.942.527,77	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATATA	6.097.937.710,71	0,00	0,00
2 - Spese in conto capitale	STANZIAMENTO ATTUALE	2.881.527.172,82	1.591.814.957,78	1.420.543.112,11
	VARIAZIONE COMPETENZA	219.913.851,74	-6.776.448,13	14.945.773,35
	STANZIAMENTO ASSESTATO	3.101.441.024,56	1.585.038.509,65	1.435.488.885,46
	CASSA ATTUALE	1.418.721.235,78	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	112.498.531,76	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATATA	1.531.219.767,54	0,00	0,00
3 - Spese per incremento attività finanziarie	STANZIAMENTO ATTUALE	295.501.982,39	264.000.000,00	239.000.000,00
	VARIAZIONE COMPETENZA	850.000,00	0,00	0,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	296.351.982,39	264.000.000,00	239.000.000,00
	CASSA ATTUALE	53.850.000,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	850.000,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATATA	54.700.000,00	0,00	0,00
4 - Rimborso prestiti	STANZIAMENTO ATTUALE	8.527.450,00	8.527.450,00	9.200.067,00
	VARIAZIONE COMPETENZA			
	STANZIAMENTO ASSESTATO	8.527.450,00	8.527.450,00	9.200.067,00
	CASSA ATTUALE	8.527.450,00	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATATA	8.527.450,00	0,00	0,00
7 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	STANZIAMENTO ATTUALE	375.891.138,12	369.442.105,71	369.380.211,70
	VARIAZIONE COMPETENZA	-8.980.000,00	-8.980.000,00	-8.980.000,00
	STANZIAMENTO ASSESTATO	366.911.138,12	360.462.105,71	360.400.211,70
	CASSA ATTUALE	374.714.968,93	0,00	0,00
	VARIAZIONE CASSA	0,00	0,00	0,00
	CASSA ASSESTATATA	374.714.968,93	0,00	0,00
STANZIAMENTO ATTUALE totale		7.296.583.321,62	5.858.684.828,99	5.713.669.083,35
VARIAZIONE COMPETENZA totale		541.071.209,38	33.231.122,67	42.132.307,70
STANZIAMENTO ASSESTATO totale		7.837.654.531,00	5.891.915.951,66	5.755.801.391,05
CASSA ATTUALE totale		6.521.808.837,65	0,00	0,00
VARIAZIONE CASSA totale		1.545.291.059,53	0,00	0,00
CASSA ASSESTATATA totale		8.067.099.897,18	0,00	0,00

♦ la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per gli anni 2022-2024:

EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	137.879.620,74	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.567.660,63	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.748.086.260,54	4.349.969.508,67	4.405.860.008,27
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	4.064.422.935,93	3.673.887.886,30	3.711.712.226,89
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	8.527.450,00	8.527.450,00	9.200.067,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		826.583.155,98	667.554.172,37	684.947.714,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	244.660.950,83	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.576.064.835,71	671.275.170,25	460.945.012,42
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	399.853.192,19	157.005.113,51	165.852.112,74
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	1.651.982,39	32.000.000,00	64.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	3.101.441.024,56	1.585.038.509,65	1.435.488.885,46
- di cui fondo pluriennale vincolato		671.275.170,25	460.945.012,42	298.498.541,47
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	24.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	77.326.907,46	67.204.053,52	69.744.045,92
B) Equilibrio di parte capitale		-826.583.155,98	-667.554.172,37	-684.947.714,38
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	348.978.889,85	321.204.053,52	298.744.045,92
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	296.351.982,39	264.000.000,00	239.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	24.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		77.326.907,46	67.204.053,52	69.744.045,92
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente		826.583.155,98	667.554.172,37	684.947.714,38
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	137.879.620,74	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		688.703.535,24	667.554.172,37	684.947.714,38

- ♦ le tabelle riportanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stesso è stato calcolato secondo i principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, ed è calcolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti; le percentuali applicate alle previsioni di entrata sono state calcolate tenendo conto dei dati di rendiconto relativi agli ultimi cinque anni e quindi risulta congruo;

VERIFICATO

- ♦ l'applicazione di una quota del fondo contenzioso accantonato sul risultato d'amministrazione in sede di rendiconto 2021, in relazione ai contenziosi che potrebbero concludersi nel 2022;
- ♦ il rispetto del limite afferente il vincolo di indebitamento di cui all'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
- ♦ il rispetto dei limiti previsti dal punto 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernenti la copertura finanziaria degli investimenti per l'esercizio finanziario 2022 e seguenti;
- ♦ il rispetto degli equilibri di bilancio per gli anni 2022-2024;
- ♦ le informazioni contenute della nota integrativa e i relativi allegati;

CONSIDERATO

che il Rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti in data 27 giugno 2022, con decisione n. 3/2022/PARI.

TUTTO CIO' ANALIZZATO, VERIFICATO E CONSIDERATO

il Collegio dei revisori, dal punto di vista contabile, considera le entrate ivi previste attendibili e le spese previste congrue e conseguentemente il bilancio di previsione, così variato, coerente con gli atti fondamentali della gestione.

Esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Edoardo Curcio

Dott.ssa Mara Davi

Dott.ssa Tania Toller

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. ~~Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. ~~Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

2 bis. Per l'anno d'imposta 2022, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni, a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al ~~31 dicembre 2022~~ **31 dicembre 2026**.

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 10 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. *omissis*

- 2 -

4. Con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale 2015 le seguenti spese:

- a) per i fini del comma 1 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.5.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica);
- b) per i fini del comma 2 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore)."

- L'articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni in materia di società

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro a ITEA s.p.a. a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero e la scadenza del relativo rimborso è fissata al ~~31 dicembre 2022~~ **31 dicembre 2026**.

2. Per i fini del comma 1 è autorizzata sul bilancio provinciale per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.05.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica)."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

01. *omissis (abrogato)*

02. *omissis (abrogato)*

03. *omissis (abrogato)*

04. *omissis (abrogato)*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13 bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

- a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;
- b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

3. I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.

4. I servizi pubblici privi d'interesse economico, oltre che nelle forme previste dal comma 3, sono gestiti:

- a) direttamente;
- b) mediante affidamento diretto a enti pubblici strumentali dei comuni o della comunità, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;

- 3 -

- d) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
- e) mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, mediante specifiche convenzioni sono disciplinate le forme e le modalità di collaborazione tra i comuni, le comunità e la Provincia nonché fra i soggetti gestori dei servizi a livello locale, anche tramite loro forme federative od associate, e provinciale.

6. I servizi contemplati da quest'articolo, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali. In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- b) ciclo dei rifiuti;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) trasporto pubblico locale;
- e) distribuzione dell'energia.

6 bis. *omissis (abrogato)*

6 ter. *omissis (abrogato)*

7. L'intesa prevista dal comma 6 può individuare, tra l'altro:

- a) le funzioni, i compiti e le attività da riservare ai singoli comuni o alle singole comunità o i principi e i criteri che regolano l'allocazione delle funzioni, dei compiti e delle attività relative al servizio pubblico tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti; in tale ultimo caso la concreta allocazione è definita con convenzione;
- b) le modalità per l'esercizio integrato delle funzioni amministrative e di governo, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi del servizio, se attribuite a soggetti diversi;
- c) le modalità di coordinamento tra Provincia, comunità e comuni nella definizione degli obiettivi e nell'esercizio delle funzioni e delle attività di loro competenza;
- d) le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture comuni a più ambiti territoriali;
- e) ogni altra misura di regolazione dei rapporti fra i diversi soggetti istituzionali.

7 bis. *omissis (abrogato)*

8. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), previsto dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa"), continua a operare a favore dei comuni e delle comunità. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 15 del 2005, in scadenza, sono prorogate, su richiesta del comune o della comunità interessati. Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati all'ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. ~~Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024~~ su richiesta del comune o della comunità interessati, in considerazione del processo di riorganizzazione istituzionale relativa alla funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata prevista nell'ambito della revisione della presente legge.

9. Le norme di quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone;

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che

- 4 -

disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis (abrogato)*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis (abrogata)*

b) *omissis (abrogata)*

c) *omissis (abrogata)*

d) *omissis (abrogata)*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis (abrogata)*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis (abrogata)*

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2 bis. Nell'ambito dell'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali sono stabiliti limiti, criteri e modalità in base ai quali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono assumere

- 5 -

ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata.

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui ~~i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale~~ **i comuni associati per il servizio di polizia locale** possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun general de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. Sono ammesse le assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali avviate nel rispetto della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020), anche se, rispetto a quanto disposto dal comma 3.1, le assunzioni non hanno determinato spesa nell'anno 2019.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3.6. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 4, lettera e quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3.7 Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 bis del

- 6 -

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. Entro il suddetto limite di spesa aggiuntiva gli enti locali possono, in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato, stipulare contratti di collaborazione e consulenza, anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le predette assunzioni e la stipula dei predetti contratti di collaborazione e consulenza sono subordinati all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

3 bis. *omissis (abrogato)*

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

5 bis. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis (abrogato)*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi

- 7 -

alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 6

- L'articolo 19 della legge provinciale sulla polizia locale 2008 - e cioè della legge provinciale 27 dicembre 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Competenze della Provincia

1. La Provincia, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio e di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di polizia locale:

- a) esercita funzioni di indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 20;
- b) sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale secondo quanto previsto dall'articolo 21;
- b bis) può bandire un corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia secondo quanto previsto dall'articolo 21 bis;**
- c) favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale secondo quanto previsto dall'articolo 22."

Nota all'articolo 7

- Gli articoli 11 e 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 11

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- ~~a) per l'anno 2022 in 234.697.361 euro;~~
- a) per l'anno 2022 in 529.650.600 euro;**
- ~~b) per l'anno 2023 in 235.397.361 euro;~~
- b) per l'anno 2023 in 516.305.600 euro;**
- ~~e) per l'anno 2024 in 235.397.361 euro;~~
- c) per l'anno 2024 in 516.305.600 euro.**

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2022 in 523.550.600 euro;
- b) per l'anno 2023 in 511.805.600 euro;
- c) per l'anno 2024 in 511.805.600 euro.

~~3. La spesa prevista dal comma 1 include una quota, determinata dalla Giunta provinciale e comunque non superiore alla minore spesa derivante dai trattamenti connessi all'anzianità del personale cessato dal servizio, destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.~~

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.

3 bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3, per il personale della Provincia

- 8 -

appartenente al comparto delle autonomie locali, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è autorizzata la spesa su ciascun bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di 11.300.000 euro, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). La spesa prevista da questo comma include le risorse da destinare per le medesime finalità al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. I trasferimenti di risorse agli enti sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC.

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

8. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

9. L'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, è abrogato dal 1° gennaio 2022.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 12

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in 34.108.000 euro per l'anno 2022, in 63.344.000 euro per l'anno 2023 e in 63.344.000 euro dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2022 l'importo previsto dal comma 1 è incrementato di 29.236.000 euro subordinatamente all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 12.730.000 euro per l'anno 2022, di 7.015.000 euro per l'anno 2023 e di 7.015.000 euro dall'anno 2024. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7.

3. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 sono al netto delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Al personale previsto dal comma 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale.

5. Il riparto dell'onere annuo previsto dai commi 1, 2 e 4 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

7. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al

- 9 -

comparto scuola.

8. Per i fini del comma 1 è stanziata in bilancio la spesa di 34.108.000 euro sull'anno 2022, 63.344.000 euro sull'anno 2023 e 63.344.000 euro sull'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

9. Per i fini del comma 2 è stanziata in bilancio sull'anno 2022 la spesa di 29.236.000 euro nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di questo comma è subordinata a quanto previsto dal comma 2.

10. Per i fini del comma 4 è stanziata in bilancio la spesa di 4.940.000 euro sull'anno 2022 e di 7.222.000 euro su ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva)."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

1. Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1 quater, della legge sul personale della Provincia 1997. Al personale assunto ai sensi di questo comma, qualora successivamente impiegato per l'attuazione del PNRR, si applica la disciplina di deroga alla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), e dalle ulteriori discipline statali in materia. Per le assunzioni previste da questo comma la Provincia costituisce un apposito fondo dell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1 bis. La spesa prevista dal comma 1 è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. I soggetti assunti ai sensi del comma 1 possono essere impiegati dalla Provincia anche a supporto degli enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, per le attività che la Provincia realizza in base a delega dei medesimi enti.

3. Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane)."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse

1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. **L'assunzione dell'incarico di dirigente o di direttore da parte di dipendenti è computata nel limite di contingente soltanto per la maggiore spesa derivante dal nuovo contratto di lavoro.** Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.

1.1 Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale definiti ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), ed entro un tetto

- 10 -

massimo di spesa pari al 3 per cento del limite complessivo di spesa definito ai sensi del medesimo articolo 63, i rapporti di lavoro conseguenti al nuovo inquadramento del personale della Provincia già in servizio, nonché le assunzioni di personale necessarie per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali, come definiti dalla Giunta provinciale, non sono imputati al limite di spesa per le assunzioni.

1 bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale, possono essere disposte assunzioni aggiuntive in luogo di assunzioni a tempo determinato, nel limite di cento unità, necessarie per il funzionamento dei musei della Provincia previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), della centrale di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della centrale operativa integrata 116117, dei servizi per l'impiego e per la stabilizzazione del personale in applicazione dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

2. *omissis*

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale"

Nota all'articolo 12

- L'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di assunzioni di personale

1. Il Consiglio provinciale può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio ~~nel periodo 2017-2022 e successive al 2017, nonché~~ per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni. Inoltre sono consentite, per il Consiglio provinciale, due assunzioni aggiuntive di funzionario indicate nel suo piano dei fabbisogni 2020-2022, oltre a quelle previste per attuare la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Nell'ambito delle procedure di assunzione di cui al comma 1, la Provincia può prevedere una quota di riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione nelle qualifiche forestali a favore del personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del corpo forestale dello Stato e transitato in altre amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. *omissis*

2. ~~Il comma 1 trova applicazione anche per le spese, determinate con criteri forfettari, sostenute da soggetti in carica alla data di entrata in vigore di questa legge. (abrogato dal 1° settembre 2022)"~~

Nota all'articolo 14

- Gli articoli 22 bis, 35, 53 bis e 66 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 22 bis

Concorso pubblico

1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il

- 11 -

fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla Giunta provinciale, **fatto salvo quanto previsto dal comma 6 bis.**

2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e una verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:

- a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilità di gestire il ruolo di leadership e le relazioni interpersonali, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;
- b) il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, è finalizzato ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacità dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;
- c) la verifica finale accerta infine, attraverso una prova orale, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato.

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità e indicano:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;
- c) il termine e le modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;
- d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalità di valutazione;
- e) le tipologie, le date e le modalità di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalità di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonché le caratteristiche e la durata dell'eventuale percorso formativo.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto d'esame, che non ricoprano cariche politiche. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei.

6 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede al reclutamento dei propri dirigenti amministrativi, professionali e tecnici nel rispetto di quanto previsto da questa legge e dal regolamento di cui al comma 4, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo l'organizzazione dell'azienda e fatte salve le norme speciali che la riguardano.

Art. 35

Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori

1. Il trattamento economico dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali è definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale, non inferiore al 30 per cento del totale.

2. Una quota del trattamento economico, non superiore al 15 per cento della retribuzione complessiva, è definita in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione prevista dall'articolo 19.

3. La retribuzione del personale in possesso della qualifica di direttore è determinata dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni ottenute.

3 bis. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di dirigente o direttore secondo quanto previsto da questa legge, la retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico è conservata, tenuto comunque conto della scadenza dell'incarico originario e non oltre tre anni da questa scadenza, nelle misure, decrescenti dopo la scadenza dell'incarico originario, stabilite dalla contrattazione collettiva **in coerenza con quella nazionale corrispondente**, e a condizione che, se necessario, sia prevista la compensazione finanziaria a carico del fondo per la retribuzione di posizione. **Questo comma non si applica per l'incarico**

- 12 -

di dirigente di struttura organizzativa complessa, previsto dall'articolo 25, oltre la durata prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Art. 53 bis

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, è fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione organizzata dal committente, di studio a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Inoltre è fatto divieto di conferire ad essi cariche in organi di governo degli enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto d'incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

3. In caso di violazione di quest'articolo è disposta la decadenza dall'incarico e dalla carica.

4. **Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente nonché per le commissioni di gara, quest'articolo si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, ai sensi della normativa provinciale. Il componente collocato in quiescenza dopo la sua nomina continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza fissata dall'atto di nomina.**

4 bis. Quest'articolo si applica anche ai titolari di lavoro autonomo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma.

Art. 66

Disposizioni per la revisione degli inquadramenti

1. La Giunta provinciale formula all'agenzia per le relazioni negoziali apposite direttive per la revisione, nell'ambito della contrattazione collettiva, del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale dipendente della Provincia e dei suoi enti funzionali, al fine di assicurare la corrispondenza del trattamento giuridico ed economico alla tipologia delle mansioni svolte.

2. Nelle direttive di cui al comma 1 la Giunta impartisce all'agenzia indicazioni al fine di prevedere una specifica qualificazione al personale in possesso di abilitazione professionale utilizzato per lo svolgimento di compiti specifici per i quali risulti necessaria l'abilitazione richiesta, nonché del personale comunque in possesso di laurea o diploma universitario che svolga compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale per lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2 bis. Ai fini della prima revisione degli inquadramenti operata successivamente all'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, direttive volte alla definizione, in sede contrattuale, di tabelle di corrispondenza tra precedenti e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, salvi i casi in cui sia richiesto il dottorato di ricerca o l'abilitazione professionale. Le eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione di questo comma sono comprese in quelle previste dall'articolo 11, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 37

Accesso agli impieghi provinciali

01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a

- 13 -

tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1.

1. L'accesso all'impiego in Provincia avviene:

- a) per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso pubblico;
- c) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- e) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;
- f) mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con regioni, enti locali e altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le prove di esame per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si articolano in almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e una prova orale.

2. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo per la preselezione e selezione dei candidati anche all'ausilio di sistemi informatici.

3. Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati portatori di handicap o di disturbi specifici di apprendimento, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabile per sostenere le prove d'esame, anche utilizzando strumenti compensativi della difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove. La Provincia, previa richiesta dell'interessato, mette a disposizione delle persone con difficoltà di scrittura personale di supporto per consentire l'elaborazione della prova scritta. **Ai candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, è altresì assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale. Le misure previste dal presente comma devono essere esplicitamente indicate nei relativi bandi di concorso.**

3 bis. L'espletamento di procedure concorsuali può prescindere dalla vacanza di posti in organico, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 63. In tali casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso.

3 ter. La Provincia e i suoi enti strumentali si avvalgono, nel rispetto di quest'articolo e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il regolamento previsto dal comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato e l'utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione.

3 quater. I bandi di concorso possono prevedere che, in misura non superiore al 50 per cento delle assunzioni, i nuovi posti siano riservati a personale in servizio a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria formata mediante procedure di selezione contestuali al concorso, che valorizzino, oltre alla preparazione teorica, anche l'esperienza maturata presso l'ente. Nel rispetto del predetto limite i bandi possono prevedere compensazioni quantitative tra le diverse figure professionali. Resta fermo il rispetto della dotazione complessiva di personale e della spesa stabilita in applicazione dell'articolo 63.

3 quinquies. Ai fini della copertura dei posti riservati di cui al comma 3 quater, nel limite di un quinto, per il personale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria di provenienza sono richiesti almeno due anni di anzianità nel livello evoluto della categoria di provenienza o almeno dieci anni complessivamente maturati nella categoria medesima fermo restando che i quattro quinti rimangono riservati al personale in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla categoria superiore.

3 sexies. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti

- 14 -

non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

3 septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua ladina dimostrata con le modalità di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilità d'ufficio, in uffici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette località ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La Giunta provinciale, d'intesa con il Comun general de Fascia, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali è applicabile questo comma.

4. Con regolamento della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, i requisiti generali di accesso al lavoro in Provincia, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti, nonché i termini entro i quali devono concludersi le operazioni concorsuali. Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca. Il medesimo regolamento può prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parità di merito e di titoli, tra i titoli di preferenza sia previsto l'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente.

4 bis. La Provincia può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Fermo restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione collettiva provinciale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti.

5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al comparto scuola.

5 quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, oltre la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale.

6. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso al lavoro in Provincia. Il regolamento di cui al comma 4 individua i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dalla cittadinanza italiana.

7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.

7 bis. *omissis (abrogato)*"

- 15 -

Nota all'articolo 17

- L'articolo 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), relativo alle scuole musicali

omissis

4. La procedura concorsuale prevista dall'articolo 98 ter, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come inserito dal comma 3 del presente articolo, è indetta in modo da procedere alle relative assunzioni ~~a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023~~ **a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024.**

5. *omissis*

6. Per i fini di cui al comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 300.000 euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria).

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 100 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 100

Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Provincia per la copertura dei posti di dirigente relativi alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo. Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali.

2. Con regolamento sono disciplinati:

- a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso;
- b) le materie oggetto del corso-concorso, che vertono tra l'altro sulla legislazione e sull'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della Regione Trentino - Alto Adige nonché su una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;
- c) il numero di posti messi a concorso, da calcolare tenendo conto tra l'altro dei posti vacanti e disponibili alla data d'indizione del concorso utili per l'assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi nel periodo di vigenza della graduatoria, che è almeno triennale;
- d) *omissis (abrogata)*
- e) *omissis (abrogata)*
- f) la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale, in numero non superiore ai posti messi a concorso;
- g) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

3. La Provincia nomina la commissione esaminatrice scegliendo i membri tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un'anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore). Il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.

4. ~~Alle istituzioni formative, inoltre, può essere preposto un dirigente con competenza nell'ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997.~~

- 16 -

4. Alle istituzioni formative oltre a un dirigente scolastico reclutato ai sensi del comma 1, può essere preposto un dirigente della Provincia con competenza nell'ambito della formazione iscritto nei relativi albi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997.

5. *omissis (abrogato)*

5 bis. Ai candidati che frequentano il corso-concorso può essere attribuito un rimborso forfettario onnicomprensivo, nei casi e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

- L'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Modalità di gestione dell'attività

1. La Provincia provvede alla attuazione delle attività di formazione professionale direttamente o, a sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, tramite l'Agenzia del lavoro oppure tramite i soggetti indicati negli articoli 11, 12 e 27 della presente legge secondo le modalità ivi previste. La Provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui all'articolo 11.

1 bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la Provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti hanno lo scopo di progettare e prestare l'offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell'ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale.

1 ter. Agli istituti di formazione professionale si applica quanto disposto da quest'articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), ad esclusione degli articoli 1, comma 6, e 1 bis, e di quanto disposto dai relativi regolamenti attuativi della medesima legge provinciale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

~~1 quater. Agli istituti di formazione professionale è preposto un dirigente con competenza nell'ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). L'incarico è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile. (abrogato)~~

1 quinquies. Con regolamento sono disciplinati in ogni caso:

- a) le modalità e i tempi di attuazione di quest'articolo, in particolare per l'attivazione degli istituti;
- b) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale insegnante, tecnico e amministrativo;
- c) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
- d) le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e di controllo da parte della Provincia sull'attività degli istituti;
- e) i tempi e le modalità della soppressione dell'ufficio provinciale denominato "centri di formazione professionale a gestione diretta".

Nota all'articolo 19

- L'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 37

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalità di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalità di attuazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 17 -

2. L'articolo 6 bis della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'articolo 5 della presente legge, si applica dal ~~1° settembre 2022~~ **1° settembre 2023**.

3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorché abrogati dall'articolo 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani già nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Ulteriori provvidenze

1. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento.

2. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può altresì erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.

3. Al fine dell'attuazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale, tenendo conto di quanto stabilito dall'Opera universitaria per l'erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all'Università di Trento, determina:

- a) i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio;
- b) i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti;
- c) l'entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o istituti pubblici o privati;
- d) le modalità di erogazione delle borse di studio.

3 bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento.

3 ter. Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. **Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria."**

Nota all'articolo 22

- Gli articoli 26, 47 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 26

Contenimento dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie

1. La Provincia promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini l'esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi terapeutici appropriati, entro tempi che garantiscano la migliore gestione dei problemi clinici e un corretto sistema di prevenzione.

2. Il servizio sanitario provinciale persegue la puntuale erogazione delle prestazioni sanitarie,

- 18 -

monitorando il rispetto dei relativi tempi di attesa e promuovendo il loro tendenziale allineamento a prescindere dal regime di svolgimento delle prestazioni.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 si provvede mediante:

- a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici, tenuto conto dei criteri di priorità clinica;
- b) la responsabilizzazione del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, mediante la commisurazione del trattamento aggiuntivo anche al conseguimento di obiettivi inerenti al rispetto dei tempi massimi;
- c) la destinazione vincolata di finanziamenti a incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto che tengano conto dei risultati raggiunti;
- d) la responsabilizzazione dei medici prescrittori, il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti e dei dati di prescrizione;
- e) l'attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i cittadini in caso di superamento dei tempi;
- f) l'informazione ai cittadini sui tempi entro i quali devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
- g) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
- h) la progressiva introduzione di regole e pratiche per la semplificazione delle prescrizioni specialistiche e per il rilascio dei certificati medici, anche attraverso l'uso di modalità tecnologiche alternative alle prescrizioni e certificazioni cartacee;
- i) l'adozione di indirizzi per l'estensione dei tempi di accesso alle apparecchiature diagnostiche, anche attraverso il miglioramento del sistema di prenotazione centralizzato delle prestazioni sanitarie ambulatoriali.

4. La Giunta provinciale determina i tempi massimi delle principali prestazioni e approva i criteri previsti dal comma 3, lettere a), h) e i).

5. L'azienda, all'interno del programma annuale delle attività previsto dall'articolo 38, definisce le sedi, compresi i privati convenzionati mediante gli accordi contrattuali disciplinati dall'articolo 23, in cui sono garantiti i tempi massimi, tenendo conto di criteri di accessibilità geografica, delle caratteristiche e dei volumi dei servizi. Inoltre stabilisce il rapporto tra i volumi delle prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e dell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini del comma 2.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge l'azienda stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione del comma 3, lettere e), f) e g).

7. Se rileva il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dal comma 4 la Giunta provinciale valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e delle prestazioni libero-professionali intramurarie e, nel caso, richiede all'azienda di provvedere, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

7 bis. Dalla data di entrata in vigore di questo comma fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai CCPL e CCNL della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici. Nel predetto periodo, la Provincia rafforza, inoltre, la misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione a prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa.

Art. 47

Servizi di sostegno per il personale Servizi di sostegno per il personale dipendente, convenzionato e per gli utenti

1. Per agevolare l'espletamento dell'attività professionale l'azienda può utilizzare o acquisire strutture idonee per l'ospitalità temporanea del personale del servizio sanitario provinciale, stabilendone le modalità di gestione, i criteri di utilizzo e i corrispettivi economici.

- 19 -

2. L'azienda può mettere a disposizione del proprio personale, a titolo oneroso, servizi sociali di sostegno al regolare svolgimento delle attività di servizio.

2 bis. Per agevolare la permanenza nel territorio del personale previsto dall'articolo 44 o per agevolare l'accesso degli utenti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale, anche facilitando la permanenza nel territorio dei familiari o di chi si occupa dell'assistenza, in particolare nei periodi di degenza per prestazioni fruite presso strutture periferiche o per prestazioni di alta specializzazione del servizio ospedaliero provinciale, la Provincia concede, nei limiti delle risorse stanziare, un contributo destinato a supportare le spese di funzionamento di soggetti privi di finalità lucrativa che, attraverso la propria attività, perseguono le finalità sopra evidenziate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione la disciplina attuativa di quest'articolo e, in particolare, criteri, modalità e condizioni per l'ammissione al contributo e per il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accREDITAMENTO socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis (abrogato)*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle

- 20 -

verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la

- 21 -

qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.

6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie

omissis

5. Gli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi del comma 4 sono pianificati e attuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari previo accertamento delle situazioni di inadeguatezza e di rischio delle singole strutture e delle relative necessità di intervento nell'ambito della corrispondente programmazione di settore e dei finanziamenti di spettanza della stessa, tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle strutture e di quelle di funzionamento dei servizi. In quest'ambito è garantita la più ampia priorità alla realizzazione del nuovo ospedale e al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti; ~~in considerazione di tale priorità e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, l'adeguamento di quest'ultima struttura è limitato agli interventi indispensabili e non dilazionabili relativi alle situazioni comportanti particolare rischio e preesistente dal limite temporale previsto dal comma 4; ai medesimi interventi, se ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto~~ carattere di somma urgenza. **(soppresse)**

omissis"

Nota all'articolo 25

- L'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Integrazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e altre disposizioni in materia di personale dei servizi sanitari

omissis

4. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere l'istituzione di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'attività aggiuntiva svolta in ragione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-

- 22 -

19 dal personale sanitario e socio-sanitario operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dal personale tecnico dell'unità operativa di Trentino emergenza 118 dipendente della medesima azienda, impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica.

4 bis. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità in ragione dell'attività aggiuntiva svolta a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale operatore tecnico autista coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19.

5. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede con l'importo massimo di 15 milioni di euro, disponibile sui fondi di riserva del bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 26 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. - 4. *omissis*

5. Alla copertura delle spese derivanti dai commi 1 e 2 provvede l'Azienda provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) con il proprio bilancio.

6. Per i fini di cui al comma 3 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), ~~programma 01 (Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)~~ **programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).**

7. Per i fini di cui al comma 4 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), ~~programma 01 (Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)~~ **programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).**

Nota all'articolo 27

- L'articolo 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Formazione

1. La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio. **Nell'ambito di queste iniziative, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dedica parte delle risorse a specifiche iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco dei giovani e per il riconoscimento delle situazioni di rischio di dipendenza dei giovani da videogiochi e gioco on line.**

2. Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza pubblica e del privato sociale.

3. La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)."

- 23 -

Nota all'articolo 28

- L'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Convenzioni per l'erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 22 di servizi concernenti l'erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L'ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all'affidamento.

2. *omissis (abrogato)*

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato.

6. *omissis (abrogato)*

6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione. **Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti.**"

Nota all'articolo 30

- L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo.

~~3. Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei contratti e una corretta gestione della spesa pubblica ispirata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nell'ultimo biennio, l'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022 può essere applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2020: (abrogato)~~

4. ~~Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3~~ **Fuori dai casi previsti dal comma 2** e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano

- 24 -

l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuati ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. ~~In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.~~ **In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi.**

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;

- 26 -

- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- m bis) *omissis (abrogata)*
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

- 27 -

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Adempimenti finali relativi all'attività di ricerca mineraria

1. Entro il termine di scadenza del permesso di ricerca, il ricercatore presenta al competente ministero domanda per il riconoscimento della qualifica di acqua minerale.

2. Alla scadenza del permesso di ricerca o, per le acque minerali, una volta ottenuto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale, il titolare presenta il conto consuntivo delle spese sostenute nell'attività di ricerca, una relazione finale, nonché l'eventuale manifestazione di interesse al rilascio della concessione di coltivazione in suo favore.

~~3. Se in esito alla procedura prevista dal capo III la concessione di coltivazione è assegnata a un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca che ha rinvenuto il giacimento, a quest'ultimo è corrisposta dal concessionario una somma che comprende:~~

~~a) il rimborso delle spese sostenute per la ricerca, incluse quelle per il diritto proporzionale previsto dall'articolo 5 e per il riconoscimento ministeriale;~~

~~b) un equo compenso, calcolato tenendo conto del valore dello sfruttamento economico del giacimento.~~

3. Se in esito alla procedura prevista dal capo III la concessione di coltivazione è assegnata a un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca che ha rinvenuto il giacimento, a quest'ultimo sono rimborsate dal concessionario le spese sostenute per la ricerca, incluse quelle per il diritto proporzionale previsto dall'articolo 5 e per il riconoscimento ministeriale, e una somma pari al 10 per cento del totale delle suddette spese, a titolo di compenso per il rinvenimento del giacimento.

~~4. La Giunta provinciale individua i contenuti della relazione di fine ricerca e i criteri per la definizione della somma prevista dal comma 3. (soppresse)"~~

Nota all'articolo 35

- L'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 - e cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

Fondo unico per la ricerca

1. Per i fini dell'articolo 1 è istituito, nell'ambito del bilancio provinciale, il fondo unico per la ricerca, alimentato da risorse della Provincia.

2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica, ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati all'iniziativa prevista dall'articolo 21 bis, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall'articolo 22, per quelli necessari ai sensi dell'articolo 16, comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

2 bis. Con il fondo previsto al comma 2 possono essere accordati premi a persone fisiche e persone giuridiche diverse dalle imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti derivanti da attività di ricerca, **nonché riconoscimenti di merito alle persone fisiche per i risultati di attività di ricerca e innovazione.** La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di questo comma."

- 28 -

Nota all'articolo 36

- L'articolo 24 terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24 terdecies

Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale la Provincia può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, nonché da distretti tecnologici o poli d'innovazione, comunque denominati, **e soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi**, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 41 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 41 bis

Azioni per la tutela del benessere degli animali

1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere.

3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualità dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito.

3 bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi contributi per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito, per un periodo massimo di cinque anni, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno d'esercizio successivo. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché la documentazione necessaria da allegare."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 13 quinquies della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13 quinquies

Misure per il sostegno degli impianti natatori

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente protratta chiusura degli impianti natatori, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono detti impianti.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 o nell'anno 2021 abbia subito una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato

- 29 -

dell'anno 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura massima del ~~30 per cento~~ **50 per cento** della differenza di fatturato, come definita nel comma 2, calcolata rispetto a un solo esercizio finanziario. In ogni caso il contributo non può essere superiore a 40.000 euro per ciascuna associazione o società dilettantistica. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo fra tutte le domande.

4. La misura prevista da questo comma può essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3.

~~5. Sono esclusi dal contributo previsto da questo articolo i soggetti che hanno già ricevuto agevolazioni ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici per le stesse finalità.~~

5. Il contributo concesso ai richiedenti aventi diritto è cumulabile con altri contributi ricevuti per le medesime finalità ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici. In caso di cumulo con altri contributi, il contributo provinciale può coprire la riduzione di fatturato prevista dal comma 2 fino al limite del 50 per cento della stessa, e comunque nella misura massima di 40.000 euro, stabilita dal comma 3; in caso di superamento del limite del 50 per cento il contributo provinciale è rideterminato per rispettare questo limite percentuale.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo."

Nota all'articolo 42

- Gli articoli 37 ter e 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 37 ter

Codice identificativo turistico provinciale

1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico.

2. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37 bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

2 bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa.

3. I soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi per uso turistico devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT nonché la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo, comunque non successiva al 30 giugno 2020.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 37 bis, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza.

Art. 43

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio

- 30 -

dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.

3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell'esercizio extra-alberghiero previsto dall'articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.

4 bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti ~~dall'articolo 37 ter, commi 2 e 3~~ **dall'articolo 37 ter, commi 2, 2 bis e 3**, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

5. *omissis (abrogato)*

6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.

9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall'ISTAT."

Nota all'articolo 43

- Gli articoli 24 e 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 - e cioè della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 24

Agevolazioni

1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, **nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'articolo 4. Con la deliberazione di cui all'articolo 25 la Giunta provinciale definisce anche la distanza o il dislivello richiesti dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario per essere destinatari di contributi previsti da questo comma per la realizzazione di nuovi rifugi alpini.** Per la realizzazione di iniziative di approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, le agevolazioni di cui al presente comma possono, in alternativa, essere concesse ai soggetti che realizzano l'iniziativa ed erogano il relativo servizio.

1 bis. Le agevolazioni per investimenti fissi possono essere concesse a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di rifugi escursionistici non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade, anche non aperte al traffico ordinario, o con linee funiviarie. Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi destinati all'offerta di servizi non eccedenti la sobria ospitalità, come individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25.

2. La Provincia può inoltre concedere agevolazioni per la costruzione di nuovi bivacchi e per la

- 31 -

ristrutturazione, il mantenimento in efficienza e la straordinaria manutenzione dei bivacchi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, ai soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 6.

3. La Provincia, inoltre, può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale promosse dalla SAT, dal CAI e dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale delle guide alpine e dei gestori di rifugi alpini. Sono ammessi alle agevolazioni anche i progetti finalizzati alla migliore gestione ambientale del patrimonio alpinistico, comprese le attività dirette all'ottenimento della certificazione ambientale.

4. Agli enti, alle associazioni e ai privati che s'impegnano a provvedere al controllo e alla manutenzione dei tracciati alpini, la Provincia può concedere:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione.

Art. 30 ter

Ulteriori interventi a favore dei rifugi

1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai gestori contributi per assicurare l'apertura stagionale dei rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica caratterizzati da condizioni di particolare isolamento e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore, con linee funiviarie o con teleferiche per il trasporto di persone o materiali. I contributi sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 30 bis stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

1 ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia può concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilità, per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia può inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la società prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.

1 quater. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna e anche per assicurare il periodo minimo di apertura, la Provincia può concedere per l'anno 2022 ai gestori dei rifugi alpini, diversi da quelli del comma 1 bis e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l'approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell'impianto idrico esistente a servizio del rifugio. A tal fine la Provincia concede l'aiuto nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

Nota all'articolo 45

- Gli articoli 5 e 7 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 - cioè della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Conferenza dei consultori e partecipazione delle associazioni

~~1. — Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione, viene convocata, di norma una volta all'anno, la conferenza dei consultori.~~

1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione e di illustrare l'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura provinciale competente e dai consultori, la Giunta provinciale convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza

- 32 -

dei consultori. La conferenza può essere convocata anche in modalità telematica. In caso di mancata convocazione la Giunta provinciale ne indica i motivi ai consultori.

2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 6 e due consiglieri, di cui uno su indicazione delle minoranze, designati dal Consiglio provinciale per la durata della legislatura.

3. I legali rappresentanti degli organismi di cui al comma 2 vengono inoltre periodicamente convocati allo scopo di collaborare alla predisposizione e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

Art. 7

Informazione e divulgazione culturale

1. La Provincia, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può sostenere spese per la pubblicazione e la diffusione dell'informazione agli emigrati, con particolare riferimento agli interventi a favore dell'emigrazione e alla divulgazione culturale.

2. Al fine di promuovere nella popolazione trentina una maggiore conoscenza del fenomeno, dei problemi e della risorsa dell'emigrazione e per favorire forme di partecipazione, di incontro e di solidarietà, le pubblicazioni e i materiali inerenti l'emigrazione possono essere diffusi anche in provincia e a livello nazionale.

2 bis. La Provincia favorisce l'istituzione all'interno del territorio provinciale di un punto di riferimento per la conoscenza dell'emigrazione trentina, anche organizzato in forma museale.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, le iniziative di cui al comma 1 possono essere estese ad enti, istituzioni e persone interessati alle problematiche dell'emigrazione trentina.

Nota all'articolo 46

- Gli articoli 111 e 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 111

Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano l'applicazione del vincolo idrogeologico e di quelle che, ai sensi dell'articolo 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'articolo 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 6 a 35 euro per ogni metro cubo di terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o al riporto, in violazione dell'articolo 16; di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica anche per la movimentazione del terreno connessa alla realizzazione degli interventi sanzionati alla lettera b);
- b) ~~il pagamento di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16;~~ **il pagamento di una somma da 75 a 750 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è pari o inferiore a due are; di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16, se la superficie trasformata è superiore a due are;** di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza di prescrizioni non valutabili in termini di superficie interessata dalla trasformazione;
- b bis) le sanzioni previste dalle lettere a) e b) si applicano anche per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate effettuate in violazione dell'articolo 16;
- c) il pagamento di una somma da 172 a 1029 euro in caso di inosservanza degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e 18;

- 33 -

- d) *omissis (abrogata)*
- e) il pagamento di una somma da 11 a 69 euro per ogni capo di bestiame lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali previste dall'articolo 98, nonché dai piani di gestione forestale aziendale o dai piani semplificati di coltivazione;
- f) il pagamento di una somma dal valore al quadruplo del valore della pianta per ogni pianta tagliata in assenza di titolo abilitativo al taglio o sradicata o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità e la procedura previste dal regolamento;
- g) il pagamento di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e il doppio del valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f);
- h) il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque violi le disposizioni forestali previste dall'articolo 98 non espressamente richiamate da questo articolo;
- i) il pagamento di una somma da 57 a 572 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, senza averne titolo;
- i bis) il pagamento di una somma da 115 a 1144 euro per chiunque circoli con un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli alvei, senza averne titolo;
- j) il pagamento di una somma da 57 a 172 euro per le violazioni delle disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b), b bis), c), f), i) e i bis), sono raddoppiate se nuovamente commesse.

2 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sugli impianti a fune, le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai movimenti di terra e alle trasformazioni di coltura realizzati in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite in materia di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, di questa legge nell'ambito della procedura disciplinata dalla legge provinciale sugli impianti a fune.

Art. 113

Disposizioni comuni alle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge n. 689 del 1981.

2 bis. Per le sanzioni previste da questo capo, a eccezione di quelle previste dall'articolo 112 e dall'articolo 112 bis, il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.

4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel bilancio della Provincia."

Nota all'articolo 47

- L'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

omissis

- 34 -

21. Le deliberazioni di cui all'articolo 47, commi 6 e 10, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come sostituiti dai commi 11 e 15, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Gli accordi di programma sottoscritti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza e, se scadono entro il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati per un periodo massimo di un anno, anche se sono già stati prorogati o rinnovati. I piani di gestione approvati dalla Giunta provinciale prima della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato da questo articolo, cessano di avere efficacia alla scadenza dell'accordo di programma a cui si riferiscono, ad esclusione delle disposizioni relative alla conservazione della rete Natura 2000, compresi i monitoraggi, che mantengono efficacia fino alla scadenza del piano di gestione originariamente prevista. **Nel caso di accordi di programma che prevedono la conclusione delle azioni entro la scadenza dei medesimi accordi, è comunque ammessa la conclusione delle azioni avviate prima di tale scadenza entro dieci mesi decorrenti dalla scadenza stessa; resta fermo il termine di rendicontazione stabilito dagli accordi.**

23. Le disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ancorché modificate o abrogate, continuano ad applicarsi agli accordi di programma e ai piani di gestione fino ai relativi termini di efficacia definiti dal comma 22."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 - e cioè della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, concernente "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)" -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

1. Per attuare gli indirizzi provinciali sullo sviluppo sostenibile e per promuovere una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, è istituito nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici, che è alimentato da risorse della Provincia, nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente, sviluppo sostenibile e, in particolare, per:

- a) la realizzazione di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico in particolare nei settori dello sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, dei trasporti e mobilità, dell'edilizia sostenibile, della gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura e sviluppo rurale e del turismo;
- a bis) la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzati a salvaguardare e valorizzare il sistema delle aree protette provinciali, il Parco nazionale dello Stelvio e il patrimonio Dolomiti UNESCO;
- b) l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile e la definizione o promozione di misure di adattamento e di mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento climatico;
- c) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale relative al cambiamento climatico ed allo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;
- d) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;
- e) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonché alla riduzione del consumo di risorse idriche e al loro

- 35 -

riutilizzo dopo il trattamento;

- e bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri e delle condizioni individuati con deliberazione della Giunta provinciale;
- f) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;
- g) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;
- h) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali e la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;
- i) la realizzazione di studi e programmi di formazione;
- j) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché dall'articolo 17, comma 2 bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- j bis) la realizzazione delle iniziative contemplate nella strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile a seguito dell'approvazione dell'"Agenda 2030".

3. Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera e bis), che possono beneficiare anche dei finanziamenti eventualmente previsti dalla normativa statale per le medesime finalità, i finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione può disciplinare la concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, mediante accordi di programma. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate.

5. La Provincia può delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale previsti da quest'articolo. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

6. Per la realizzazione di attività o progetti in materia di sviluppo sostenibile di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire, in specifiche convenzioni con enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela dell'ambiente e del territorio montano **o fondazioni aventi le medesime finalità**, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. Le convenzioni in particolare prevedono:

- a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni;
- b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato;
- c) i criteri per la verifica delle attività realizzate;
- d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

7. Nel caso in cui la Provincia conceda i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera g), trova applicazione quanto previsto per la realizzazione di opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale dall'articolo 69 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. La deliberazione prevista dal medesimo articolo 69 bis, comma 2, secondo periodo, può prevedere che parte del finanziamento sia concesso anche ai comuni confinanti a quello in cui è localizzato

- 36 -

l'impianto."

Nota all'articolo 49

- Gli articoli 2 bis, 2 quinquies, 2 sexes, 2 septies, 2 octies e 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2 bis

Tavolo di coordinamento

1. Al fine di garantire standard sempre più elevati di digitalizzazione e connettività nel territorio provinciale, assicurando la salvaguardia delle persone e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico e favorendo l'inserimento armonico e razionale degli impianti fissi di telecomunicazioni e radiodiffusione nel contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale, la Provincia promuove il confronto tra i soggetti pubblici preposti alla cura dei predetti interessi e gli operatori delle telecomunicazioni e della radiodiffusione nell'ambito del tavolo di coordinamento istituito ai sensi di questo articolo. La Provincia, inoltre, consulta periodicamente il tavolo nella definizione delle azioni e misure previste dalla presente legge.

2. L'attività del tavolo è improntata nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità nonché al principio di neutralità tecnologica.

3. Il tavolo di coordinamento è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il tavolo è presieduto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di telecomunicazioni ed è composto da rappresentanti dei soggetti pubblici preposti alla cura degli interessi previsti dal comma 1 e da un componente indicato dal Consiglio delle autonomie locali. Alle riunioni del tavolo possono essere invitati i gestori di impianti e di reti di telecomunicazioni, operatori economici del settore, esperti o portatori di interessi e devono essere invitati i sindaci, o loro delegati, dei comuni interessati dalla localizzazione degli impianti. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce la composizione del tavolo, le regole operative e organizzative per il suo funzionamento, nonché altre disposizioni per l'attuazione di questo articolo. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi o rimborsi spese.

4. Per le finalità del comma 1, su proposta della struttura provinciale competente in materia di telecomunicazioni, il tavolo di coordinamento può individuare azioni per incentivare l'utilizzo di strutture comuni, anche esistenti, nonché per la localizzazione degli impianti al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico adottando, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, specifiche linee guida e indirizzi. ~~La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, può prevedere la riduzione del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2 septies, per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo~~ **Per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo, il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2 septies è ridotto di quindici giorni o in misura maggiore, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5 ter.**

Art. 2 quinquies

Autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione

1. L'autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, e delle relative strutture, è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di telecomunicazioni (di seguito "struttura provinciale competente"), all'esito del procedimento unico disciplinato dall'articolo 2 septies, e comprende e sostituisce l'autorizzazione relativa alle emissioni elettromagnetiche nonché tutti i titoli abilitativi e ogni atto di assenso comunque denominati, nei seguenti casi:

- a) per l'installazione e la modifica di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché per la realizzazione e la modifica delle relative strutture, quando è necessaria l'autorizzazione ai sensi della normativa statale;
- b) per la realizzazione e la modifica di strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, quando per la loro esecuzione è richiesto il permesso di costruire ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

2. La domanda di autorizzazione unica è presentata alla Provincia in modalità esclusivamente telematica e, per la più ampia pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia omettendo i dati caratteristici dell'impianto. ~~Nei casi previsti dall'articolo 2 quater, comma 1, la presentazione della domanda è effettuata a seguito dell'esame preliminare del tavolo di coordinamento.~~ **(soppresse)**

3. Alla domanda di autorizzazione unica è allegata la documentazione prevista dalle norme di settore

- 37 -

per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione degli interventi, che il medesimo proponente indica puntualmente in un apposito elenco.

4. Al fine di ricevere l'indicazione delle condizioni da rispettare per ottenere l'autorizzazione unica, prima della presentazione della relativa domanda il gestore interessato può chiedere alla struttura provinciale competente di indire una conferenza di servizi preliminare, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta. In questo caso, se la domanda presentata rispetta le condizioni indicate, il termine per il rilascio dell'autorizzazione unica previsto dall'articolo 2 septies, comma 5, è ridotto della metà.

Art. 2 sexies

Disposizioni per la semplificazione e il coordinamento dei procedimenti amministrativi

1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché della disciplina di tutela dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, questo articolo prevede misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per l'installazione o la modifica degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 quinquies, comma 1, lettera b), e dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, l'installazione o la modifica degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture, sono assoggettate alla presentazione della SCIA, della comunicazione, della dichiarazione o di altro istituto di semplificazione previsto dalla normativa statale. Entro trenta giorni dalla presentazione delle predette istanze, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia il proprio parere, nei casi previsti dalla normativa statale.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'efficacia della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è subordinata alla presentazione della SCIA, della comunicazione, della dichiarazione o di altro istituto di semplificazione, ai sensi del medesimo comma 2, e l'intervento può essere eseguito a partire dalla loro data di efficacia, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

4. La SCIA, la comunicazione, la dichiarazione o altro istituto di semplificazione presentati ai sensi del comma 2, perdono efficacia decorsi dodici mesi dalla loro presentazione o dalla loro data di efficacia.

5. Con unica istanza telematica sono presentate alla Provincia tutte le domande, le istanze, le SCIA, le comunicazioni o le dichiarazioni, o altra documentazione comunque necessaria per la realizzazione degli interventi di installazione e modifica di impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle relative strutture. Resta ferma la competenza di ciascuna struttura provinciale e amministrazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento, nello svolgimento dei procedimenti connessi.

6. ~~Il regolamento previsto dall'articolo 5 ter disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e documentazione e~~ **La Giunta provinciale individua la documentazione amministrativa e tecnica, anche in forma semplificata, da allegare all'istanza, disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e** della le altre disposizioni operative, organizzative, di coordinamento e di prima applicazione necessarie, anche al fine di assicurare l'adeguata conoscenza degli impianti finalizzata allo svolgimento delle attività di aggiornamento del catasto e di controllo.

Art. 2 septies

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica

1. La Provincia rende disponibile alle amministrazioni interessate, anche con ricorso a strumenti telematici, la domanda presentata ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate verificano, ognuna per i profili di rispettiva competenza, la regolarità e la completezza della domanda e della relativa documentazione.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può richiedere al proponente le integrazioni necessarie a regolarizzare o completare la domanda presentata e la relativa documentazione, assegnando un termine perentorio. In tale caso, il termine previsto dal comma 5 è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine assegnato, la domanda si intende ritirata.

3. ~~Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in~~

- 38 -

~~modalità sincrona e in forma simultanea, secondo le modalità previste dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 5 ter, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:~~

- ~~a) le strutture provinciali e le amministrazioni interessate partecipano attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente;~~
- ~~b) le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono in modo univoco, vincolante e congruamente motivato, il proprio assenso o dissenso, le proprie determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica, indicando le eventuali modifiche ai fini dell'assenso;~~
- ~~c) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dalla lettera b) o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Questa lettera non si applica quando il diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di provvedimenti espressi;~~
- ~~d) il provvedimento finale è adottato sulla base delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza di servizi; il provvedimento non può essere positivo se non è compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute in materia di inquinamento elettromagnetico;~~
- ~~e) in caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini si applica il rimedio previsto dall'articolo 13 quater della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'opposizione va presentata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale.~~

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in modalità sincrona e in forma simultanea.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi può essere invitato il proponente.

5. L'autorizzazione unica è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 2 quinquies, comma 2. **Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.**

6. Nell'autorizzazione unica possono essere indicate le condizioni che devono essere rispettate nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti e delle relative strutture, con riguardo ai profili di tutela ambientale, di protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici e della tutela del sistema radiomobile provinciale di protezione civile e delle infrastrutture del servizio radiotelevisivo realizzate ai sensi dell'articolo 97 (Comunicazioni radiotelevisive) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) con riguardo alla ubicazione e condivisione delle infrastrutture.

7. Le opere autorizzate devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica oppure dall'assunzione della piena disponibilità dei fondi nei casi in cui l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2 octies.

Art. 2 octies

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'autorizzazione unica per gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, con riguardo alle aree necessarie per la realizzazione e la modifica di strutture destinate a ospitare impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, nonché delle opere accessorie funzionali. Questo comma non si applica alle aree edificate come definite dall'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

2. L'espropriazione delle aree previste dal comma 1 è subordinata alla dimostrazione che sono falliti, o non è stato possibile effettuare, i tentativi di accordo bonario con i proprietari interessati sul prezzo di vendita offerto.

3. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, prima di presentare la domanda di autorizzazione unica il proponente:

- 39 -

- a) deposita il progetto presso il comune nel cui territorio ricadono le aree, ne dà comunicazione ai proprietari o ai possessori, se conosciuti, e ne dà pubblicità mediante avviso all'albo comunale nonché sul sito istituzionale della Provincia. Gli interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni dal deposito o dalla comunicazione, se successiva;
- ~~b) richiede la convocazione del tavolo di coordinamento ai sensi dell'articolo 2 quater, comma 1, lettera c), anche per la valutazione delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni, nonché per la dimostrazione del fallimento dei tentativi di accordo bonario con i proprietari ai sensi del comma 2. (abrogata)~~

Art. 5 ter

Disposizioni regolamentari

1. Il regolamento previsto dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, detta le disposizioni attuative di questa legge e può prevedere ipotesi di esonero dall'autorizzazione relativa alle emissioni elettromagnetiche o misure di semplificazione procedurale, in presenza di impatti ambientali poco significativi, per gli interventi relativi al passaggio a nuovi sistemi di trasmissione o a nuove tecnologie. Il regolamento è approvato previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), le modalità di funzionamento della conferenza di servizi. ~~Il regolamento in particolare disciplina le modalità di indizione e svolgimento della conferenza di servizi decisoria prevista dall'articolo 2 septies, comma 3, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal medesimo comma. (soppresse)~~

2 bis. Il regolamento prevede misure volte a garantire la tutela della rete radiomobile provinciale della protezione civile e delle infrastrutture del servizio radiotelevisivo realizzate ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale n. 8 del 1980.

2 ter. Il regolamento può dettare disposizioni transitorie per l'applicazione di questa legge.

3. *omissis (abrogato)*

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 50

- Gli articoli 112 e 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 112

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per ragioni temporanee e contingenti i fabbricati esistenti aventi destinazione agricola possono essere utilizzati come foresterie per i lavoratori stagionali assunti dall'impresa agricola, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli interventi di recupero per la creazione di foresterie, e delle seguenti condizioni:

- a) **che non siano nella disponibilità dell'azienda fabbricati con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo che possono essere utilizzati come foresterie;**
- b) **per tutta la durata della destinazione del fabbricato a foresteria non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati con destinazione agricola;**
- c) **al cessare delle ragioni temporanee e contingenti, comunque non superiori a dodici mesi, il fabbricato destinato a foresteria torna alla destinazione d'uso originaria;**

- 40 -

d) **presentazione di una comunicazione al comune territorialmente competente, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata del cambio di destinazione temporaneo.**

2 ter. I locali delle foresterie, in ogni caso, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente per essere adibiti ad alloggio dei lavoratori stagionali.

3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono essere utilizzate per il calcolo della densità fondiaria. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. I parametri della densità fondiaria sono definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

5. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, **fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.** Il vincolo di destinazione agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, è inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, con riferimento alle particelle edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola od oggetto del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP. **Ai fini della trasformazione urbanistica dell'area agricola si applica la procedura semplificata disciplinata dall'articolo 39, comma 3.** A seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.

6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alle aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento culturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola.

7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi i rifugi per l'accoglienza di animali d'affezione realizzati dai comuni ai sensi della disciplina provinciale e i maneggi. Sono inoltre ammessi i ricoveri di animali, non destinati all'esercizio dell'attività agricola, quando l'intervento è reversibile ed è realizzato secondo i parametri previsti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale; in caso di cessazione dell'utilizzo è assicurato il ripristino dell'area.

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza

- 41 -

dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27.

11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG.

Art. 121

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9. **Le amministrazioni comunali che già prevedono nelle CEC la presenza di membri rispondenti all'articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di cui al presente articolo.**

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

- 42 -

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penalità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

14 bis. Alle previsioni dei PRG che prescrivono l'adozione di piani attuativi scadute prima del 12 agosto 2015 si applica l'articolo 45, comma 5; il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 45, comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", con riguardo ai piani già scaduti a quest'ultima data.

14 ter. Fatto salvo quanto previsto dai commi 14 bis e 18, alle previsioni del PTC e del PRG e ai piani attuativi scaduti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), continua ad applicarsi il termine previsto dalla disciplina previgente.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

- a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del

- 43 -

procedimento in cui si trovano.

16 bis. All'approvazione dei piani attuativi presentati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" si applica l'articolo 51 nel testo vigente prima di tale data.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. L'articolo 54, commi 2 e 2 bis, relativo alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1 del medesimo articolo, si applica a tutti i piani d'iniziativa pubblica o mista pubblico-privata la cui efficacia cessa dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia".

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia", non è stata data completa attuazione ai piani in questione, le amministrazioni comunali sono tenute a definire la nuova disciplina delle aree interessate, eventualmente anche attraverso l'adozione di un piano integrativo, anche favorendo l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge provinciale o, se successiva, dalla scadenza dei piani attuativi medesimi. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

~~19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.~~

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso degli edifici aziendali e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo, si applicano anche agli edifici realizzati prima della data di entrata in vigore di questa legge. Restano fermi i cambi di destinazione d'uso effettuati alla data di entrata in vigore di questo comma. Ai procedimenti di mutamento di destinazione d'uso pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi la disciplina previgente.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace.

23 bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale concernente: "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore

- 44 -

zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro", si applicano a partire dal 1° settembre 2022; dalla medesima data è abrogato il comma 6 dell'articolo 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Alle domande di permesso di costruire presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli 16, comma 1, e 42, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2020, ancorché abrogati.

23 ter. Alle domande di annullamento d'ufficio presentate ai sensi dell'articolo 101 e pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi l'articolo 101 nel testo previgente."

Nota all'articolo 51

- L'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 21

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

1. *omissis*

2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

3. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali. I comuni nell'applicazione di questo comma tengono conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.

~~4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti. (abrogato)~~

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."

- L'articolo 7 del decreto del presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Durata del permesso di ricerca

1. La durata del permesso di ricerca non può essere superiore ad anni tre. La proroga è consentita per il periodo necessario ad ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre.

~~2. Il richiedente è tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della Giunta provinciale. (abrogato)"~~

- L'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 64

Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:

- a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade,

- 45 -

nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;

- b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:

- a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
- b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
- b bis) i territori coperti da foreste e boschi;
- c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
- d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;
- e) fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
- f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
- g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:

- a) le recinzioni;
- b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- c) le pavimentazioni stradali;
- d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;
- d bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 2, lettera a bis), se riguardano parti esterne dell'edificio;
- d ter) le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);
- d ter 1) la realizzazione di strutture di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione previste dall'articolo 78, comma 3, lettera g bis);
- d quater) la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- d quinquies) la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;
- d sexies) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);
- d septies) i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;
- d octies) *omissis (abrogata)*
- d novies) gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge.

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per la realizzazione degli interventi edilizi diversi da quelli previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 e per i seguenti interventi:

- 0a) opere di manutenzione ordinaria;
- a) opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relativi a edifici esistenti, se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera d), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi e gli elementi di arredo e i

- 46 -

pergolati se rispettano le condizioni dell'articolo 78, comma 2, lettera c), e quelle previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

- b) realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli aspetti vegetazionali, quali volumi completamente interrati senza opere in sopra suolo, condotte irrigue o forzate, pozzi, tubazioni o canalizzazioni interrate senza realizzazione di manufatti emergenti, serbatoi, cisterne e manufatti consimili, allaccio di infrastrutture a rete;
- b bis) opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola previste dall'articolo 78, comma 2, lettera l), nonché tunnel temporanei stagionali di cui all'articolo 78, comma 2, lettera m), e nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera n);
- c) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni;
- d) installazioni di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche;
- e) installazione di strutture o manufatti per manifestazioni, spettacoli ed eventi semplicemente ancorati al suolo per il periodo della manifestazione e comunque per un periodo non superiore a centoventi giorni;
- f) interventi che interessano le parti esterne dell'edificio previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera a ter), compresa l'installazione di caldaie e impianti di refrigerazione o ventilazione, se rispettano le condizioni disposte nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la realizzazione di questi interventi;
- g) installazione di dispositivi anticadute sulle coperture;
- h) *omissis (abrogata)*
- i) demolizione parziale o totale senza ricostruzione di volumi tecnici e costruzioni accessorie prive di valenza architettonica, storica o testimoniale nelle aree pertinenziali di edifici;
- j) tende da sole previste dall'articolo 78, comma 3, lettera e);
- k) installazione di insegne di esercizi commerciali e attività economiche all'interno degli spazi di vetrina o in altra collocazione simile e sostituzione di insegne esistenti con altre di analoga dimensione e collocazione, se non si tratta di insegne e mezzi pubblicitari a messaggio o con luminosità variabile;
- l) interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera h), e demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, nonché delle linee elettriche aeree, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
- ~~l bis) la realizzazione di locali contenenti le apparecchiature elettroniche a servizio di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, compresi gli armadi tecnici, se conformi ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione; (abrogata)~~
- m) cippi e simboli commemorativi all'interno dei cimiteri;
- n) opere e interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
- o) varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68."

- L'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La

- 47 -

Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

3 bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11 bis e dall'articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. *omissis (abrogato)*

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l'infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree

- 48 -

non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d'uso dell'infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter.

11 sexies. La Provincia può concedere alla società di cui al comma 3 o alla società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), contributi per gli interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture previste dal comma 3 e contributi per investimenti di interesse pubblico diversi dalla larga banda, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

~~11 septies. La società Trentino digitale s.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (abrogato)~~

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

- L'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento

- 49 -

del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

~~1 bis. Il comma 1 non si applica alle costituzioni di società o all'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, effettuate dalla società Trentino sviluppo s.p.a., società del gruppo Trentino sviluppo, indicato all'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in attuazione degli indirizzi o del piano adottati dalla Giunta provinciale con riguardo alla medesima società. Resta fermo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. (abrogato)~~

2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato."

- L'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni

- 50 -

provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. ~~A tal fine, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo. (soppresse)~~

2 bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la Provincia definisce con apposite linee guida criteri premiali e modelli di clausole contrattuali differenziati per settore, tipologia e natura dell'appalto."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 4 luglio 2022, n. 157, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 4 luglio 2022.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 14 luglio 2022.
- Approvato dal consiglio provinciale il 29 luglio 2022.